SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

02A09076

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **160.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI



GC(43)/RES/19
October 1999

International Atomic Energy Agency
GENERAL CONFERENCE

GENERAL Distr.
Original: ENGLISH

Forty-third regular session
Agenda item 21
(GC(43)/27)

AMENDMENT TO ARTICLE VI OF THE STATUTE

Resolution adopted on 1 October 1999 during the ninth plenary meeting

The General Conference,

(a) Recalling its decision GC(42)/DEC/10 which requested the Board of Governors, inter alia, to submit its report on a finalized formula on amending Article VI of the Statute and all previous resolutions and decisions on the subject,

(b) Having examined the proposal for amendment of Article VI of the Statute submitted by Japan in accordance with Article XVIII.A of the Statute, contained in Annex 1 to document GC(42)/19,

(c) Having also examined the proposal for the modification of the Japanese amendment submitted by Slovenia in accordance with Article XVIII.A of the Statute, contained in document GC(43)/12,

(d) Having also considered the report and recommendations of the Board of Governors contained in document GC(43)/12, which constitute the Board's observations on the aforesaid modification to the Japanese proposal proposed by Slovenia,

(e) Having also considered the Board's observations on the aforesaid Japanese proposal to amend Article VI,

1. Approves the aforesaid modification proposed by Slovenia to the amendment of Article VI proposed by Japan;

2. Approves the amendment proposed by Japan, as modified in operative paragraph (1) and as further modified, by which Article VI of the Agency's Statute is amended as follows:

I. Replace paragraph A of Article VI of the Agency's Statute by the following:

"A. The Board of Governors shall be composed as follows:

(1) The outgoing Board of Governors shall designate for membership on the Board the eighteen members most advanced in the technology of atomic energy including the production of source materials, the designated seats to be distributed among the areas mentioned below as follows:

North America	2
Latin America	2
Western Europe	4
Eastern Europe	2
Africa	2
Middle East and South Asia	2
South East Asia and the Pacific	1
Far East	3

(2) The General Conference shall elect to membership of the Board of Governors:

(a) Twenty-two members, with due regard to equitable representation on the Board as a whole of the members in the areas listed in sub-paragraph A.1 of this article, so that the Board shall at all times include in this category:

four representatives of the area of Latin America,
four representatives of the area of Western Europe,
three representatives of the area of Eastern Europe,
five representatives of the area of Africa,
three representatives of the area of the Middle East and South Asia,
two representatives of the area of South East Asia and the Pacific, and
one representative of the area of Far East.

(b) Two further members from among the members in the following areas:

Western Europe
Eastern Europe
Middle East and South Asia

(c) One further member from among the members in the following areas:

Latin America
Eastern Europe"

and

II. Add at the end of Article VI the following new paragraph:

"K. The provisions of paragraph A of this Article, as approved by the General Conference on 1 October 1999, shall enter into force when the requirements of Article XVIII.C are met and the General Conference confirms a list of all Member States of the Agency which has been adopted by the Board, in both cases by ninety per cent of those present and voting, whereby each Member State is allocated to one of the areas referred to in sub-paragraph 1 of paragraph A of this Article. Any change to the list thereafter may be made by the Board with the confirmation of the General Conference, in both cases by ninety per cent of those present and voting and only after a consensus on the proposed change is reached within any area affected by the change".

3. Urges all Member States of the Agency to accept this amendment as soon as possible in accordance with their respective constitutional processes, as provided for in Article XVIII. C(ii) of the Statute;

4. Requests the Director General to report to the General Conference, at its 45th regular session on the progress made towards the entry into force of this amendment.



الوكالة الدولية للطاقة الذرية
国 际 原 子 能 机 构
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMER STRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEPHONE: (+43 1) 2600, FACSIMILE: (+43 1) 26007, TELEX: 112645 ATOM A, E-MAIL: Official.Mail@iaea.org, INTERNET: http://www.iaea.org

IN REPLY PLEASE REFER TO:
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE:

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION:
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE:

N5.11.14 Circ.

The Director General of the International Atomic Energy Agency presents his compliments to the Ministers of Foreign Affairs of Member States and has the honour to transmit herewith a certified copy of the text of an amendment to Paragraph A of Article XIV of the Statute of the International Atomic Energy Agency, which was approved by the General Conference of the Agency on 1 October 1999 by Resolution GC(43)/RES/8, a copy of which is also enclosed. Acceptance of the amendment is to be effected by the deposit of an instrument of acceptance with the Depositary Government, namely the Government of the United States of America.

The Director General of the International Atomic Energy Agency avails himself of this opportunity to renew to the Ministers of Foreign Affairs of Member States the assurances of his highest consideration and esteem.

3 November 1999

Enclosures

AN AMENDMENT OF ARTICLE XIV OF THE STATUTE OF THE

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

In the first sentence of Article XIV.A, replace the word "annual" with the word "biennial".

On behalf of the Director General of the International Atomic Energy Agency, I, Larry D. Johnson, Director of the Legal Division of the Secretariat, hereby certify that the text set out above, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish languages are equally authentic, is that of the amendment to Article XIV of the Statute of the Agency, approved by the General Conference on 1 October 1999 in accordance with the provisions of Article XVIII.C.(i) of the Statute.

3 November 1999

Traduzione non ufficiale

Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
CONFERENZA GENERALE
43° SESSIONE REGOLARE
Punto 21 dell'ordine del giorno
(GC(43)27)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO VI DELLO STATUTO

Risoluzione adottata il 1 ottobre 1999 durante la nona sessione plenaria

La Conferenza generale

a) Richiamando la sua decisione GC (42) /DEC/10 la quale richiedeva tra l'altro al Consiglio dei Governatori di sottoporre un rapporto sulla definitiva formulazione di emendamento dell'Articolo VI dello Statuto, nonché tutte le precedenti risoluzioni e decisioni sull'argomento,

b) Avendo esaminato la proposta di emendamento dell'Articolo VI dello Statuto sottoposta dal Giappone in conformità con l'Articolo XVIII.A dello Statuto, contenuta all'Annesso 1 al documento GC(42)/19,

c) Avendo altresì esaminato la proposta di modifica dell'emendamento giapponese, presentata dalla Slovenia in conformità con l'Articolo XVIII.A dello Statuto, contenuta nel documento GC (43)/12,

d) Avendo inoltre esaminato il rapporto e le raccomandazioni del Consiglio dei Governatori contenute nel documento GC (43)12 che costituiscono le osservazioni del Consiglio sulla summenzionata modifica alla proposta giapponese, introdotta dalla Slovenia.

e) Avendo inoltre considerato le osservazioni del Consiglio sulla predetta proposta giapponese di emendamento dell'Articolo VI,

1. Approva la summenzionata modifica, proposta dalla Slovenia, all'emendamento dell'Articolo VI sottoposto dal Giappone;

2. Approva l'emendamento proposto dal Giappone, come modificato al paragrafo operativo (1) e ulteriormente modificato, con il quale l'Articolo VI dello Statuto dell'Agenzia è emendato come segue:

I. Sostituire il paragrafo A dell'Articolo VI dello Statuto dell'Agenzia con quanto segue:

<< Il Consiglio dei Governatori sarà composto come segue:

(1) Il Consiglio dei Governatori uscente designerà a far parte del Consiglio i diciotto membri più avanzati in tecnologia dell'energia atomica, compresa la produzione di materiali di fonte, i seggi designati dovendo essere distribuiti fra le aree di seguito menzionate, come segue:

America del Nord	2
America Latina	2
Europa Occidentale	4
Europa Orientale	2
Africa	2
Medio Oriente e Asia del Sud	2
Sud-Est asiatico e Pacifico	1
Estremo Oriente	3

(2) La Conferenza Generale eleggerà a far parte del Consiglio dei Governatori:

(a) Ventidue membri, vigilando che vi sia un' equa rappresentanza al Consiglio nel suo insieme, dei membri delle zone elencate al sotto- capoverso A.1 del presente Articolo, in modo tale che il Consiglio possa includere, in qualsiasi momento in tale categoria:

quattro rappresentanti dell'area dell'America Latina,
quattro rappresentanti dell'area dell'Europa Occidentale
tre rappresentanti dell'area dell'Europa Orientale,
cinque rappresentanti dell'area dell'Africa
tre rappresentanti dell'area del Medio Oriente e dell'Asia meridionale
due rappresentanti dell'area del Sud Est Asiatico e del Pacifico, ed
un rappresentante dell'area dell'Estremo Oriente.

(b) Due ulteriori membri selezionati fra i membri nelle seguenti aree:
Europa occidentale
Europa orientale
Medio Oriente e Asia meridionale

© un ulteriore membro selezionato fra i membri delle seguenti aree:
America Latina
Europa orientale

e

II. Aggiungere alla fine dell'Articolo VI il seguente nuovo paragrafo:

<<K. Le disposizioni del paragrafo A del presente Articolo, come approvate dalla Conferenza Generale il 1 Ottobre 1999, entreranno in vigore nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti dell'Articolo XVIII..C e la Conferenza generale conferma una lista di tutti gli Stati Membri dell'Agenzia adottata dal Consiglio, in entrambe i casi dal novanta per cento dei membri presenti e votanti, con la quale ciascuno Stato membro è assegnato ad una delle zone di cui al sotto-paragrafo 1 del paragrafo A del presente Articolo. Qualsiasi modifica della lista in questione può essere effettuata dal Consiglio con la conferma della Conferenza Generale, in entrambe i casi dal novanta per cento dei membri presenti e votanti, ma solamente dopo che un consenso è stato raggiunto sulla modifica proposta, nell'ambito di ogni area interessata dal cambiamento. >>

3. Sollecita tutti i Membri dell'Agenzia affinché accettino al più presto il presente emendamento, in conformità ai loro rispettivi processi costituzionali, come previsto all'Articolo XVIII C(ii) dello Statuto;

4. <u>Chiede</u> al Direttore Generale di fare rapporto alla Conferenza Generale, nella sua 45ª sessione regolare sull'avanzamento effettuato riguardo all'entrata in vigore del presente emendamento.

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

N5.11.14 Circ.

Il Direttore Generale dell' Agenzia per l'Energia Atomica presenta i suoi complimenti ai Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri ed ha l'onore di trasmettere in allegato una copia certificata conforme del testo di un emendamento al Paragrafo A dell'Articolo XIV dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica approvato dalla Conferenza Generale dell'Agenzia il 1 Ottobre 1999 mediante la Risoluzione GC(43)/RES/8, parimenti allegato in copia. L'accettazione dell'emendamento deve essere effettuata mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il Governo depositario , segnatamente il Governo degli Stati Uniti d'America.

Il Direttore Generale dell' Agenzia per l'Energia Atomica si avvale della presente occasione per rinnovare ai Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri i sensi della sua più alta stima e considerazione.

3 novembre 1999

Allegati

EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO XIV DELLO STATUTO DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

Alla prima frase dell'Articolo XIV.A, sostituire la parola <<annuale>> con la parola <<biennale>>.

Per conto del Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, io sottoscritto, Larry D. Johnson, Direttore dell'Ufficio giuridico del' Segretariato, certifico con la presente che il testo sopra indicato, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentiche, è quello dell'emendamento all'Articolo XIV dello Statuto dell'Agenzia, approvato dalla Conferenza Generale il 1 ottobre 1999 in conformità alle disposizioni dell'Articolo XVIII.C.(i) dello Statuto.

3 Novembre 1999

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 820):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 9 novembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª Affari costituzionali; 10ª Industria, commercio, turismo; 12ª Igiene e sanità; 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 2002.

Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 2002 (atto n. 820/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2300):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª Affari costituzionali; 10ª Attività produttive, commercio e turismo.

Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.

Relazione scritta annunciata l'8 marzo 2002 (atto n. 2300/*A* - relatore on. LANDI DI CHIAVENNA).

Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

02G0185

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2002, n. **161**.

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;

Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 12 giugno 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Princìpi generali

1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati così come previsto dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

5. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare:

a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;

b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;

c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.

6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottoposti alle suddette attività di recupero in impianti o stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attività di recupero;

b) quantità impiegabile: la quantità massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

c) quantità di rifiuti messi in riserva: quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato *C* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

2. Le attività di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti più restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualità dell'aria.

3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.

4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo.

5. Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Art. 4.

Messa in riserva

1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;

b) la quantità di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima unità locale;

c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia;

d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 5.

Quantità impiegabile

1. La quantità impiegabile è individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.

2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantità impiegabile non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attività di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantità impiegabile che può essere sottoposta ad attività di recupero deve tenere conto della materia prima utilizzata ed è determinata dalla capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento.

Art. 6.

Comunicazione d'inizio d'attività

1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d'attività deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantità annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacità autorizzata o della potenzialità dell'impianto, si intendono sottoporre ad attività di recupero;

b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero;

c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria, dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;

d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento;

e) la capacità autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialità dell'impianto;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unità produttiva è utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attività di recupero ai sensi del presente regolamento;

g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.

Art. 7.

Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, «Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.

4. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1996, n. 5.

Art. 8.

Requisiti soggettivi

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate dal presente regolamento, in data successiva all'entrata in vigore del regolamento medesimo, devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti pericolosi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano esclusivamente agli impianti ed alle attività di recupero dei rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.

6. La prosecuzione delle attività di recupero di rifiuti pericolosi individuati negli allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano nell'allegato 1 al presente regolamento è subordinata alla presentazione alla regione di apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, salva in ogni caso la conformità dell'impianto alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l'approvazione dei progetti e la costruzione di impianti produttivi. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa entro i successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare alla provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attività alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336

ALLEGATO 1
Suballegato 1
(Articolo 1, comma 4)

NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI PERICOLOSI

1. METALLI NON FERROSI

1.1 *Tipologia*: rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi (Zn [100503*][100505*], Pb [100404*][100405*][100406*], Cu [100603*] [100606*]) mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori.

1.1.1 *Provenienza*: impianti di abbattimento fumi di fonderia da cubilotti, dei forni di fusione degli ottoni, dei forni di fusione del rame primario e rottame di rame, dei forni di fusione del piombo secondario e sue leghe.

1.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: rifiuto solido, anche polverulento, costituito principalmente da ossidi di metalli non ferrosi miscelato con altri ossidi minori, pellettizzato, contenente, a seconda della provenienza, Rame fino al 10%, Piombo fino al 70%, Zinco fino al 65%, Cd < 8%, Sn < 20%, Cl < 20% sul secco; ossidi alcalino-terrosi di Na, K, Ca e Mg < 5% per ciascun elemento.

1.1.3 *Attività di recupero*: recupero zinco, piombo, rame, mediante cicli termici, idrometallurgici ed elettrochimici previo eventuale lavaggio chimico fisico [R4].

1.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: zinco, piombo, rame, loro leghe o loro ossidi nelle forme usualmente commercializzate.

1.2 *Tipologia*: polveri e scaglie contenenti rame [100603*] e zinco [100503*].

1.2.1 *Provenienza*: impianti di abbattimento polveri e fumi dei forni fusori di rame, zinco e leghe; impianti di laminazione a caldo; preparazione delle torniture.

1.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: materiali solidi e polveri fini e grossolane contenenti Rame fino al 90%, Zinco fino al 70%, Pb < 6%, Cd < 1,5%, Sn < 1,3%, Ni < 0,15%, Cl < 20% sul secco.

1.2.3 *Attività di recupero*:
a) raffinerie o fonderie di seconda fusione [R4];
b) idrometallurgia per il recupero dei metalli [R4];
c) ciclo termico dello zinco [R4].

1.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate.

1.3 *Tipologia*: colaticci o schiume di piombo [100401*][100402*].

1.3.1 *Provenienza*: scorificazione dei bagni di fusione di leghe stagno-piombo nell'industria metallurgica.

1.3.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: rifiuti di metalli non ferrosi a base di Piombo oltre 65% e contenenti: Sn < 15%, Cu < 0,02%, As < 0,01%, Cr < 0,01% mescolati con i loro ossidi in parte polverulenti.

1.3.3 *Attività di recupero*: rifusione nella metallurgia secondaria del piombo [R4].

1.3.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: piombo nelle forme usualmente commercializzate.

1.4 *Tipologia*: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti [160601*] [200133*]

1.4.1 *Provenienza*: raccolta finalizzata di batterie al piombo esauste; selezione di qualità da industria produzione accumulatori.

1.4.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti, con un contenuto di Piombo fino al 90% e contenenti: Sn < 1%, As < 05%, Sb <

10%, Se < 0,05%; contenenti soluzione acquosa di H_2SO_4 < 25% con Pb < 1%, Cd < 0.1%, Cu, Zn, As, Sn e Sb < 0.1% per ciascun elemento.

1.4.3 *Attività di recupero*: recupero al ciclo termico o idrometallurgico delle componenti metalliche a base di piombo ottenute mediante pretrattamento di frantumazione e vagliatura per la separazione delle componenti plastiche [R4]; decantazione, filtrazione e/o concentrazione dell'acido solforico [R5].

1.4.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: piombo e sue leghe e soluzione diluita di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.

1.5 *Tipologia*: schiumature e ossidi di piombo e sue leghe [100402*][100401*].

1.5.1 *Provenienza*: forno di fusione del piombo secondario.

1.5.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: rifiuto solido agglomerato, anche polverulento, a base di Piombo fino al 95%, contenenti: Sn < 40%, Sb < 30%, Cu < 2%, Zn < 2%, As < 1%, Cd < 0,5%, Na < 30%, con presenza di materiali inerti per il 4%.

1.5.3 *Attività di recupero*: metallurgia per il recupero del piombo, fusione e raffinazione [R4].

1.5.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.

1.6 *Tipologia*: ferriti di zinco [110202*].

1.6.1 *Provenienza*: ciclo idrometallurgico primario e secondario dello zinco.

1.6.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: fanghi palabili o rifiuti solidi a base di Zinco 3-18% e Piombo 3-12% e contenenti: Cu < 1,5%, Cd < 1%, As < 1,9% , Cr < 0,5% sul secco.

1.6.3 *Attività di recupero*: ciclo termico primario e secondario dello zinco per il recupero di zinco, piombo e altri metalli [R4].

1.6.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: piombo, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate.

2. METALLI PREZIOSI

2.1 *Tipologia*: soluzioni di fissaggio e di lavaggio da soluzioni fotografiche e radiografiche [090104*][090105*].

2.1.1 *Provenienza*: attività cinefotoradiografica e radiografica.

2.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzioni di fissaggio esauste, di lavaggio e di lavaggio del fissatore a base di acqua al 90% e contenenti: tiosolfato di ammonio 8%, acido acetico 2% , Ag 1%.

2.1.3 *Attività di recupero*: recupero elettrolitico e successiva fusione dei metalli recuperati [R4].

2.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: argento in lingotti o graniglia, soluzioni di argento.

2.2 *Tipologia*: filtri (con lana di ferro) di cinefotoradiografia [090106*].

2.2.1 *Provenienza*: attività cinefotoradiografica.

2.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: pasta contenente fino al 40% di Ag; lana di ferro con pasta contenente oltre il 5% di Ag.

2.2.3 *Attività di recupero*: pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica e/o idrometallurgica, in alternativa o in parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica [R4].

2.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: argento in lingotti o graniglia, soluzioni di argento nelle forme usualmente commercializzare.

3. SCORIE DI FUSIONE

3.1 *Tipologia*: scorie di alluminio [100315*] [100304*][100309*].

3.1.1 *Provenienza*: industria metallurgica, produzione e fusione di leghe di alluminio.

3.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: scorie contenenti granella, schiumature e colaticci di alluminio > 10%, 10-20% di altri metalli (Cu solubile < 3.500 mg/kg, Pb < 400 mg/kg, Cd < 15 mg/kg), 30-50% di miscele di ossidi metallici, 0-10% di cloruro di sodio e di potassio, cromo esavalente assente.

3.1.3 *Attività di recupero*:

a) metallurgia termica dell'alluminio primario e secondario previa macinazione con mulino a martelli e vaglio per la separazione della granella di alluminio, degli altri metalli presenti e delle polveri contenenti prevalentemente ossido di alluminio [R4];

b) idrometallurgia mediante celle elettrolitiche [R4].

3.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: alluminio metallico conforme norme UNI nelle forme usualmente commercializzate.

3.2 *Tipologia*: scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario [100308*].

3.2.1 *Provenienza*: industria metallurgica dell'alluminio (impianto di riciclo con forno rotativo dei sottoprodotti - rottami - di fusione dell'alluminio).

3.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: rifiuto solido secco in forma di blocchi disomogenei costituito essenzialmente dal 12-16% di granella di alluminio, dal 40-50% di sale di cloruro di sodio o cloruro di sodio e potassio e dal 40-50% di ossido di alluminio; contenente rame solubile < 4000 mg/kg, Pb < 300 mg/kg, Cd < 10 mg/kg, Cromo esavalente assente.

3.2.3 *Attività di recupero*:

a) metallurgia termica dell'alluminio primario e secondario previa macinazione con mulino a martelli e vaglio per la separazione della granella di alluminio, degli altri metalli presenti e delle polveri contenenti prevalentemente ossido di alluminio [R4] e recupero dei sali di cloruro di sodio e cloruro di sodio e potassio da utilizzare ne forno rotativo [R5];

b) idrometallurgia mediante celle elettrolitiche [R4].

3.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: alluminio metallico conforme norme UNI nelle forme usualmente commercializzate.

3.3 *Tipologia*: scorie da metallurgia di Zn [100501] *non pericoloso* e Pb [100401*].

3.3.1 *Provenienza*: industria di produzione di piombo e zinco da minerali primari; metallurgia termica dei metalli non ferrosi.

3.3.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: materiale vetroso a matrice silico-alluminose con contenuto di Fe circa 30%, CaO circa 15%; Zn < 20%, Pb < 8%, Cd < 0,25 %, Cu < 1.4 %, As < 0,4%, S < 3 %, Cl < 0,05%, Cr^{III} < 0.6%.

3.3.3 *Attività di recupero*: recupero dei metalli in impianti di seconda fusione [R4].

3.3.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti*: metalli nelle forme usualmente commercializzate.

4. FANGHI

4.1 *Tipologia*: fanghi e sali ad alto contenuto di rame [060313*] [060405*] [190205*].

4.1.1 *Provenienza*: attività di incisione dei circuiti stampati; residui di lavorazione di soluzioni a base di rame.

4.1.2 *Caratteristiche del rifiuto:* rifiuti solidi o fangosi palabili ad alto contenuto di rame, contenenti: Pb < 300 mg/Kg, Cd < 100 mg/Kg, As < 100 mg/Kg.

4.1.3 *Attività di recupero*: utilizzo nell'industria chimica per la produzione di ossicloruri e/o solfati di rame mediante reazione con acido cloridrico e/o solforico [R5].

4.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate.

4.2 *Tipologia*: fanghi palabili contenenti piombo e zolfo [060405*][100407*][190205*].

4.2.1 *Provenienza*: ciclo di produzione del piombo secondario mediante recupero degli accumulatori al piombo esausti; ciclo di trattamento primario degli ossidi di zinco e piombo; ciclo di produzione di accumulatori al piombo.

4.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: fanghi palabili contenenti, a seconda della provenienza, Piombo fino al 75%, S < 7%, Sn < 1%, Sb < 2%, Zn < 10%, Cd < 5%, Cu < 1%, CaO < 2%, As < 0,5% sul secco.

4.2.3 *Attività di recupero*: recupero nella fonderia del piombo secondario[R4].

4.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.

4.3 *Tipologia*: fanghi palabili contenenti rame [120114*].

4.3.1 *Provenienza*: cicli di trafilatura di vergella di rame elettrolitico; ciclo di laminazione a freddo di barre e vergella di rame elettrolitico.

4.3.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: fanghi palabili contenenti Rame fino al 90%, Pb < 0,02 %, Zn < 0,02%, Sn < 0,2%, Fe < 0,2% e Mg < 0,05 %.

4.3.3 *Attività di recupero*: estrazione con tricloroetilene e centrifugazione della polvere di rame; recupero nell'industria chimica [R4].

4.3.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: rame e composti nelle forme usualmente commercializzate.

4.4 *Tipologia*: fanghi palabili da fonderia [100407*][100506*] [100607*].

4.4.1 *Provenienza*: impianti di abbattimento polveri ad umido.

4.4.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: fango palabile costituito da Zinco fino al 40%, Piombo fino al 70% Calcio 15-25% e contenenti: Cu < 3%, Cd < 1%, Sn < 0,04%, Si < 8%, Cl < 1%, S < 10%.

4.4.3 *Attività di recupero*:

a) riciclo sotto forma di ossidi nella metallurgia primaria dello zinco mediante il ciclo termico o idrometallurgico [R4];

b) metallurgia del ciclo termico primario e secondario del piombo e dello zinco [R4].

4.4.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: zinco e piombo nelle forme usualmente commercializzate.

5. REFLUI LIQUIDI A CARATTERE INORGANICO

5.1 *Tipologia*: soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio [110107*][110107*].

5.1.1 *Provenienza*: pulizia chimica delle superfici di manufatti di leghe di alluminio.

5.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzione alcalina di ossidi di alluminio contenente Al < 8%, Cr < 1 ppm, Cd < 1ppm e Pb < 5 ppm.

5.1.3 *Attività di recupero*:

a) recupero di ossido di alluminio, mediante dissoluzione del rifiuto in soluzione caustica [R4];

b) utilizzo come flocculante a base di solfato di alluminio, mediante soluzione concentrata di acido solforico [R5].

5.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*:

a) ossido di alluminio nelle forme usualmente commercializzate;

b) flocculante a base di solfato di alluminio nelle forme usualmente commercializzate.

5.2 *Tipologia*: soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati [110105*][110106*] [110111*][110198*] [110107*] [060313*].

5.2.1 *Provenienza*: industria chimica; bagni di decapaggio di industria galvanica e di materiale ferroso; industria elettronica di produzione di circuiti stampati.

5.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzioni contenenti H_2SO_4 < 50 g/Kg e $FeSO_4$ > 100 g/Kg ; soluzioni contenenti: HCl < 50 g/Kg e $FeCl_2$ > 85 g/Kg; soluzioni di $CuSO_4$ con presenza di Cu metallico; soluzioni cuproammoniacali; cloruro rameico; perclorato ferrico.

5.2.3 *Attività di recupero*:

a) industria chimica e siderurgica per la produzione di: ossidi e sali di ferro, sali di rame, di ammoniaca e di acido cloridrico [R5];

b) rigenerazione acidi e produzione e rigenerazione di soluzioni per incisione di circuiti stampati [R6];

c) utilizzo come reagente per depurazione acque industriali, se esente da elementi non abbattibili dall'impianto di depurazione [R6].

5.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*:

a) ossidi di ferro, sali di ferro, sali di rame, ammoniaca e acido cloridrico nelle forme usualmente commercializzate;

b) acidi per decapaggio e soluzioni per incisione di circuiti stampati nelle forme usualmente commercializzate.

5.3 *Tipologia*: melme acide da impianti di solfonazione, soluzioni di H_2SO_4 esausto [060101*].

5.3.1 *Provenienza*: industria chimica e petrolchimica.

5.3.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: liquido viscoso a medio ed elevato contenuto di acido solforico libero o combinato, 1-4 diossano < 700 ppm, Pb < 50 ppm, Cd < 2 ppm, Cu < 10 ppm, As < 0,5 ppm.

5.3.3 *Attività di recupero*: piroscissione con riscaldamento diretto a T ≥ 1100°C [R5].

5.3.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: soluzioni di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.

5.4 *Tipologia*: soluzioni esauste di acido solforico [060101*].

5.4.1 *Provenienza*: industria chimica e petrolifera.

5.4.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzioni di acido solforico al 70 % con eventuale presenza di acidi solfonici e solfati < 5%.

5.4.3 *Attività di recupero*: industria chimica per la produzione di acido solforico [R5].

5.4.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.

5.5 *Tipologia*: soluzioni acide reflue di ioni cloruro [110105*].

5.5.1 *Provenienza*: decapaggio di attrezzature e/o manufatti metallici.

5.5.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzioni acide con $ZnCl_2$ > 200 g/l; soluzioni acide di $FeCl_2$ > 200 g/l; soluzioni acide con $NiCl_2$ > 200 g/l; soluzioni acide di cloruro di cromo > 200 g/l; soluzioni acide di $CuCl_2$ > 200 g/l. Le soluzioni contengono impurezze di ossidi di ferro.

5.5.3 *Attività di recupero*: separazione chimico-fisica delle impurezze; separazione delle particelle solide mediante vaporizzazione della soluzione per l'ottenimento di soluzioni di acido cloridrico e soluzioni di cloruro di zinco [R5].

5.5.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: soluzione di cloruro di zinco e soluzioni di acido cloridrico con titolo 24-26% in HCl nelle forme usualmente commercializzate.

6. REFLUI LIQUIDI A CARATTERE ORGANICO

6.1 *Tipologia*: acque madri acetate [070501*].

6.1.1 *Provenienza*: produzione di sali sodici di antibiotici sterili nell'industria farmaceutica.

6.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: miscela di solventi organici non alogenati costituita da metilacetato 70 - 85%, alcool metilico 5 - 10% e alcool isopropilico 5 - 15%.

6.1.3 *Attività di recupero*: distillazione e rettifica per la purificazione dei singoli solventi [R2].

6.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: metilacetato, alcol metilico e alcol isopropilico nelle forme usualmente commercializzate.

6.2 *Tipologia*: soluzione di acqua e DMF [070201*].

6.2.1 *Provenienza*: industria delle finte pelli poliuretaniche ottenute mediante coagulazione e spalmatura.

6.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzione acquosa a 6.5 < pH < 9, contenente N,N,dimetilformammide < 30%, tracce di glicoli, dioctilftalato, tensioattivi, siliconi coloranti e carbossimetilcellulosa.

6.2.3 *Attività di recupero*: recupero del solvente tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2].

6.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: DMF con elevato grado di purezza nelle forme usualmente commercializzate.

6.3 *Tipologia*: solventi e diluenti esausti [070101*][070604*] [140602*] [140603*].

6.3.1 *Provenienza*: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia metalli ed operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine per la verniciatura e produzione di similpelle, tintolavanderia; industria elettronica.

6.3.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo e toluolo) < 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb < 5.000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.

6.3.3 *Attività di recupero*:

a) rigenerazione mediante distillazione [R2];

b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi che richiedono un minor grado di purezza del solvente [R2].

6.3.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: solventi e diluenti nelle forme usualmente commercializzate.

6.4 *Tipologia*: soluzioni residue di bassobollenti clorurati [070707*].

6.4.1 *Provenienza*: produzione di CVM (vinilcloruro monomero).

6.4.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: soluzioni organiche a base di cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-1dicloroetano < 19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro di etile < 3%, 2 cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene < 5%, cloruro di metilene < 0,5%, 1cloropropano < 0,08%, 1-2dicloroetilene trans < 4,4%, , cloroprene < 0,9%, 1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene < 1,8%, 1-1-1tricloroetano < 0,1%, trielina < 0,9%, 1-1-2tricloroetano < 1,5%, percloroetilene < 0,3%, 1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%, 1-1-1-2tetracloroetano < 0,03%, pentacloroetano < 0,05%; contenenti PCB, PCT ≤ 25 ppm e PCDD ≤ 2,5 ppb.

6.4.3 *Attività di recupero*: produzione di percloroetilene e tetracloruro di carbonio in sostituzione del cloro [R2].

6.4.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: percloroetilene e tetracloruro di carbonio nelle forme usualmente commercializzate.

6.5 *Tipologia*: miscele acque-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi [130403*].

6.5.1 *Provenienza*: pulizia di cisterne delle navi contenenti idrocarburi.

6.5.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: miscela di acqua e idrocarburi compresi tra 30-70%, con presenza di frazioni metalliche ferrose e non ferrose.

6.5.3 *Attività di recupero*: messa in riserva [R13*] per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione; trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili densi [R3].

6.5.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI - CTI 6579 e al DPCM 2 ottobre 1995 e successive modifiche.

7. ALTRI RIFIUTI

7.1 *Tipologia*: carboni attivi esausti [060702*][061302*][190110*][070109*][070110*][070209*][070210*][070309*][070310*][070409*][070410*] [070509*][070510*][070609*][070610*][070709*][070710*].

7.1.1 *Provenienza*: processi produttivi industriali e artigianali, incenerimento o pirolisi rifiuti urbani e assimilati.

7.1.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: granulato solido con presenza di sostanze inorganiche ed organiche adsorbite identificate come sostanze pericolose, molto tossiche, tossiche e nocive ai sensi della direttiva 67/548 e successive modifiche, in concentrazioni inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 della decisione 94/904 del 12 dicembre 1994.

7.1.3 *Attività di recupero*: trattamento termico di rigenerazione diretta. Le partite di carboni attivi esausti provenienti da processi produttivi diversi devono essere rigenerate separatamente [R5].

7.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: carboni attivi riattivati, riutilizzabili esclusivamente nello stesso processo produttivo di provenienza o similare.

7.2 *Tipologia*: morchie di verniciatura [080111*][080121*].

7.2.1 *Provenienza*: industria del legno; industria del mobile in genere; falegnameria, carpenteria e carrozzeria; industria dell'alluminio, industria automobilistica.

7.2.2 *Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose*: resina poliestere e/o fenolica contenente solventi in concentrazione minima del 15%.

7.2.3 *Attività di recupero*: distillazione per il recupero del solvente [R2].

7.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: solventi nelle forme usualmente commercializzate.

7.3 *Tipologia*: idrossido di calcio [060201*].

7.3.1 *Provenienza*: industria chimica per la produzione di acetilene da carburo di Ca.

7.3.2 *Caratteristiche del rifiuto* : idrossido di calcio disperso in acqua con titolo minimo del 30%, pH 10,5 - 12,5.

7.3.3 *Attività di recupero*:

a) neutralizzazione di acque reflue acide o soluzioni acide [R5];

b) correttore di pH [R5].

ALLEGATO 1
Suballegato 2
(Articolo 1, comma 4)

VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi a freddo

Per i processi a freddo di recupero indicati nel suballegato 1 quali:
1. deposito
2. attacchi acidi
3. estrazioni chimiche e trattamenti depurativi, trattamenti elettrolitici
4. selezione
5. macinazione
6. vagliatura
7. omogeneizzazione

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 30%. Qualora risultino più restrittivi dei valori minimi nazionali opportunamente ridotti del 30%, si applicano i valori contenuti nelle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 nel caso in cui, a seguito dell'utilizzo dei rifiuti, non si verifichi un aumento del volume delle emissioni. Qualora tale ultima condizione non sia rispettata si applicano i valori limite contenuti nelle stesse autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 ridotti del 30%.

2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici

2.1 Per i processi termici di recupero indicati nel suballegato 1 quali:
1. pirotrattamento
2. pirolisi e piroscissione
3. trattamenti termici
4. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici
5. raffinazione metallurgica
6. produzione sostanze chimiche
7. cicli metallurgici in cui il residuo è utilizzato come correttivo o riducente
8. strippaggio di idrocarburi
9. distillazione e rettifica di solventi

i valori limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto secondo la formula seguente:

$$C = \frac{A\ rifiuti \times C\ rifiuti + A\ processo \times C\ processo}{A\ rifiuto + A\ processo}$$

A rifiuto = quantità semioraria (espressa in massa) dei rifiuti pericolosi alimentati all'impianto corrispondente alla quantità massima prevista nella comunicazione.

C rifiuti = valori limite di emissione stabiliti nella successiva tabella.

A processo = quantità semioraria (espressa in massa) di materia alimentata all'impianto (esclusi i rifiuti) corrispondente alla quantità minima prevista nella comunicazione.

C processo = valori limite di emissione per gli agenti inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi dagli impianti quando vengono utilizzate materie prime tradizionali ovvero materie prime e prodotti (esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative ridotti del 30%. Qualora siano più restrittivi si applicano i valori limite contenuti nelle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88, secondo quanto previsto al punto 1 del presente allegato. Se i valori degli inquinanti e di CO e COT non sono fissati si utilizzano le emissioni reali ridotte del 30%. I valori di C processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla successiva tabella.

C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli altri inquinanti riferiti ai 30 minuti.

I valori di A rifiuto e A processo devono essere misurati con riferimento alla semiora e archiviati in un apposito sistema informativo.
Le procedure di acquisizione, validazione elaborazione ed archiviazione dovranno essere conformi a quanto indicato nel DM 21/12/95.

2.2 Tabella

Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati

a) valori medi giornalieri:

1) polvere totale	10 mg/m^3
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	10 mg/m^3
3) cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m^3
4) floruro di idrogeno (HF)	1 mg/m^3
5) biossido di zolfo (SO_2)	50 mg/m^3
6) Nox	200 mg/m^3

b) valori medi su 30 minuti:

	A	B
1) polvere totale	30 mg/m^3	10 mg/m^3
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	20 mg/m^3	10 mg/m^3
3) cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m^3	10 mg/m^3
4) floruro di idrogeno (HF)	4 mg/m^3	2 mg/m^3
5) biossido di zolfo (SO_2)	200 mg/m^3	50 mg/m^3
6) Nox	400 mg/m^3	200 mg/m^3

c) valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

1) cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	Totale 0,05 mg/m^3
3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m^3
4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) 5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) 6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) 7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) 8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) 9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) 10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) 11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) 12)Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) 13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	Totale da 4 a 13 0,5 mg/m^3

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni anche in forma di gas e vapori.

d) valori medi durante il periodo di campionamento di 8 ore

1) Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0.01 mg/Nm^3
2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0.1 ng/Nm^3

2.3 Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):

a) 50 mg/Nmc di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

b) 100 mg/Nmc di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

2.4 Non si deve tener conto degli agenti inquinanti di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione dei rifiuti come pure di CO se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore di C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

2.5 I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2.2 lett. a) e al paragrafo 2.3 lett. a) e tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 2.2 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 2.2, lett. b) e se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2.3, lett. b.
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 2.2, lett. c) e d), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale capoverso.

2.6 In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il recupero, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

2.7 Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto dall'art 3 commi 2 e 5 del D.M. 12 luglio 1990.

2.8 Per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani si applicano i metodi di misurazione CEN 1948; Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124.

2.9 Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

ALLEGATO 2
(Articolo 5, comma 1)

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO

ATTIVITA' DI RECUPERO	CODICE ALLEGATO 1	CODICE CER	TIPOLOGIE RIFIUTI	QUANTITA' MASSIME PER IMPIANTO tonnellate/anno
Metallurgia metalli non ferrosi	1.1	[100503*][100505*][100404*][100405*][100406*][100603*][100606*]	Rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi mescolati o non con ossidi di ferro ed altri ossidi minori	76.600
	1.2	[100603*][100503*]	Polveri e scaglie contenenti rame e zinco	500
	1.3	[100401*][100402*]	Colaticci e schiume di piombo	1.200
	1.5	[100402*][100401*]	Schiumature e ossidi di piombo e sue leghe	1.300
	1.6	[110202*]	Ferriti di zinco	71.800
	3.1	[100315*][100304*][100309*]	Scorie di alluminio	17.000
	3.2	[100308*]	Scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario	32.900
	3.3	[100501][1] [100401*]	Scorie da metallurgia di zinco e piombo	2.900
	4.2	[060405*][100407*] [190205*]	Fanghi palabili contenenti piombo e zolfo	27.700
	4.4	[100407*][100506*] [100607*]	Fanghi palabili da fonderia	700
Recupero batterie	1.4	[160601*][200133*]	Batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti	53.000
Metallurgia metalli preziosi	2.1	[090104*][090105*]	Bagni di fissaggio e di lavaggio da soluzioni fotografiche e radiografiche	700
	2.2	[090106*]	Filtri (con lana di ferro) di cinefotoradiografia	100
Industria chimica per il recupero dei metalli	4.1	[060313*] [060405*] [190205*]	Fanghi e sali ad alto contenuto di rame	8.100
	4.3	[120114*]	Fanghi palabili contenenti rame	10
	5.1	[110107*] [110113*]	Soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio	30
Industria chimica per il recupero delle sostanze organiche	6.4	[070707*]	Soluzioni residue di bassobollenti clorurati	500
	6.5	[130403*]	Miscele acque-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi	3.500
	7.1	[061302*][070602*][190110*][070109*][070110*][070209*][070210*][070309*][070310*][070409*][070410*][070509*][070510*][070609*][070610*][070709*][070710*]	Carboni attivi esausti	10.700

[1] Rifiuto declassificato a non pericoloso, per il quale continua a valere la procedura semplificata.

Industria chimica per il recupero delle sostanze inorganiche	5.2	[110105*][110106*][110111*] [110198*][110107*][060313*]	Soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati	1.700
	5.3	[060101*]	Melme acide da impianti di solfonazione, soluzioni di H_2SO_4 esausto	3.100
	5.4	[060101*]	Soluzioni esauste di acido solforico	5.100
	5.5	[110105*]	Soluzioni acide reflue di ioni cloruro	3.400
Industria chimica per il recupero dei solventi	6.1	[070501*]	Acque madri acetate	500
	6.2	[070201*]	Soluzione di acqua e DMF	3.000
	6.3	[070101*][070604*] [140602*][140603*]	Solventi e diluenti esausti	4.000
	7.2	[080111*][080121*]	Morchie di verniciatura	20
Recupero come reagenti nella depurazione dei reflui	5.1	[110107*]	Soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio	200
	5.2	[110105*][110106*][110111*] [110198*][110107*][060313*]	Soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati	3.600
	7.3	[060201*]	Idrossido di calcio	2.100

ALLEGATO 3
(Articolo 4, comma 1, lettera *d*)

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Dotazioni minime

L'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;
b) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
c) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento;
d) idonea recinzione.

Organizzazione

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

La superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto all'allegato 1, suballegato 1 ed opportunamente separate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

Stoccaggio in cumuli

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura.

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani.
I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Stoccaggio in vasche fuori terra
Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

Bonifica dei contenitori
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.

— L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 18 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici;

h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».

— L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 31 *(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)*. — 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le

quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato *C* sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

— L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 33 *(Operazioni di recupero)*. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera *p)* dell'art. 6.

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato *C* sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

12-*bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato *C*.

12-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono riportati nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. È pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183». È pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.

Nota all'art. 2:

— La voce «R13» dell'allegato *C* del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è la seguente:

«R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).».

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.

3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:

a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;

b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;

c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;

d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;

e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 27 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 27 *(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia

urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.».

— L'art. 28 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 28 *(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)*. — 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito tempo-raneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera *m)*.

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.».

Note all'art. 6:

— Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono riportati nelle note alle premesse.

— L'art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 21. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali

diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.».

Note all'art. 7:

— L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note all'art. 3.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1996, n. 5, reca: «Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali».

Note all'art. 8:

— L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1956, n. 327, è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.».

Note all'art. 9:

— L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, reca: «Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.».

— L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note all'art. 5.

02G0190

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 settembre 1998 concernente, tra l'altro, la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002 con i quali è stata disposta la proroga del citato stato di emergenza sino al 30 giugno 2002;

Vista la nota n. DPC/OPE/20185 dell'8 giugno 2002 dell'ufficio interventi strutturali e opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si è preso atto del quinto piano stralcio degli interventi urgenti predisposto dal commissario delegato per gli interventi di protezione civile in Basilicata e ne ha autorizzato l'attuazione entro il 30 novembre 2003;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal commissario delegato compresi nei piani stralcio degli interventi e finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la nota del 15 maggio 2002 del presidente della giunta regionale della Basilicata;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata in data 9 luglio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 30 novembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania a causa dei fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, verificatisi nel mese di luglio 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania è stato prorogato fino al 30 giugno 2002;

Vista la nota del prefetto di Catania in data 27 giugno 2002 con la quale è stato rappresentato che, a tutt'oggi, non si è ancora realizzata la normalizzazione delle attività socio-economiche presenti nell'ambito territoriale interessato ai fenomeni eruttivi e che sono tuttora in corso gli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita, per la ripresa delle attività produttive e per il ripristino delle infrastrutture;

Ritenuto necessario disporre la proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il completamento degli interventi ancora in corso;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, è prorogato fino al 31 marzo 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09593

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ravvisata la sussistenza di una situazione di emergenza idrica irrigua e potabile nella regione Calabria;

Considerato che la predetta situazione di crisi idrica rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti;

Vista la nota n. 2555 del 17 luglio 2002 con la quale l'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, rappresenta la necessità di dichiarare lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito il territorio regionale della Calabria;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09594

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3231).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2002, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto inoltre, l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere nel monte Rosa;

Considerato che gli incendi boschivi costituiscono un fenomeno che, specialmente nel periodo estivo, colpisce l'intero territorio nazionale, determinando gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico e rendendo necessaria una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso delle componenti aeree delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato altresì, che già nei primi mesi dell'anno 2002 le condizioni meteo climatiche hanno causato, su tutto il territorio nazionale, fenomeni di siccità che hanno favorito l'innesco e la propagazione di numerosi incendi, tanto che la componente aerea statale, nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, è stata sottoposta ad una intensa e non preventivabile attività di lotta agli incendi boschivi, con conseguente necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con reiterazione ed anticipazione delle ordinarie programmazioni manutentive, e che, nell'attualità, impedisce di poter fruire a pieno della flotta, facendo sorgere la necessità di aumentarne la capacità operativa, anche implementando il numero dei velivoli da adibire alla lotta agli incendi boschivi;

Considerato che le condizioni meteorologiche del mese di giugno 2002, caratterizzate da temperature di gran lunga superiori alla media stagionale, hanno ulteriormente aggravato la già grave situazione siccitosa presente su gran parte del territorio nazionale, comportando l'ulteriore inaridimento del suolo, con il conseguente aumento del rischio di insorgenza, sviluppo e propagazione degli incendi boschivi nel corso della stagione estiva;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002 recante «Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale», con la quale, anche in considerazione di quanto rappresentato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, si è ritenuto dì dover urgentemente implementare il numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione di iniziative contrattuali per il potenziamento della capacità operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che per affrontare adeguatamente e superare la situazione di crisi, predisponendo, altresì, le necessarie iniziative di carattere preventivo, è necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari, al fine di assicurare l'aumento della complessiva capacità operativa dell'attuale flotta aerea, anche acquisendo prontamente la disponibilità di mezzi per implementare il numero dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi;

Considerato che la molteplicità delle tipologie di contesti emergenziali, rispetto a cui l'azione di contrasto deve contemplare per le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tra cui il Corpo forestale dello Stato, la disponibilità di mezzi tecnologicamente idonei suscettibili di molteplici ottimali utilizzazioni per il più proficuo perseguimento delle finalità di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di conseguire una più efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, i velivoli comunque impegnati per le predette finalità sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di

assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento delle attività di istituto la priorità nelle sequenze di atterraggio e decollo.

2. Per il miglioramento della capacità operativa della componente aerea impegnata nella lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a predisporre ed attuare un programma straordinario urgente di potenziamento degli allestimenti tecnologici ed informatici, acquisendo, anche mediante il ricorso alla trattativa privata, le necessarie attrezzature.

Art. 2.

1. Per fronteggiare adeguatamente e con la indispensabile immediatezza gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in un contesto di sostanziale stabile potenziamento della flotta aerea nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, anche tenuto conto della molteplicità delle tipologie dei contesti emergenziali, ed al fine di assicurare, nel contempo, il soddisfacimento di primarie esigenze di prevenzione rispetto a possibili scenari di incremento degli eventi predetti, idonei a creare l'insorgenza di situazioni di grave pericolo a persone e cose, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad individuare, con somma urgenza, i mezzi aerei ritenuti più idonei per l'assolvimento dei compiti d'istituto, stipulando a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata al successivo art. 4, contratti per l'acquisizione e o l'implementazione di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacità operativa della componente aerea del Corpo forestale dello Stato impegnata nella lotta agli incendi boschivi, nonché nelle ulteriori azioni di contrasto delle possibili situazioni emergenziali di protezione civile, il medesimo Corpo forestale dello Stato è autorizzato a procedere all'individuazione, con somma urgenza, dei mezzi aerei ritenuti più idonei per l'assolvimento dei compiti d'istituto, nonché degli ulteriori compiti derivanti dall'art. 11 della legge n. 225/1992, la disponibilità dei quali è acquisita a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata al successivo art. 4. A tal fine il Corpo forestale dello Stato può anche acquisire e valutare gli esiti degli accertamenti eseguiti e delle esperienze di protezione civile di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, nonché di eventuali indagini tecniche all'uopo disposte, perseguendo gli obiettivi della più proficua integrazione funzionale ed operativa e della economicità della gestione dell'intera flotta aerea statale antincendi boschivi. Il Corpo forestale dello Stato, per l'acquisizione dei velivoli di cui al presente comma ed in deroga alla normativa in materia di contabilità generale dello Stato, può, altresì, concludere accordi per la cessione in permuta di aeromobili nella propria disponibilità, già destinati alla vendita, ma non alienati.

3. Al fine di assicurare il coordinamento delle squadre a terra con i velivoli antincendio da parte del direttore del fuoco, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a procedere, anche a trattativa privata, all'acquisto di apparati radio ricetrasmittenti e dei relativi accessori, necessari per le comunicazioni terra-bordo-terra con i predetti velivoli antincendio impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi.

4. Alle finalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il Corpo forestale dello Stato provvede nei limiti delle risorse finanziarie allo stesso già assegnate per il medesimo scopo.

Art. 3.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, per l'impiego, in attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme contro gli incendi boschivi, di soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, l'Ufficio nazionale per il servizio civile è autorizzato ad avvalersi di cinque unità di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, che viene posto a disposizione del medesimo Ufficio da parte delle amministrazioni di appartenenza entro quindici giorni dalla richiesta ed a stipulare, nei limiti delle risorse recate per le predette finalità dalla richiamata normativa, contratti di diritto privato con non più di cinque unità, avvalendosi delle deroghe e secondo le modalità di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 3193/2002.

2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, al personale militare di qualsiasi grado in servizio presso il Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile è riconosciuta un'indennità mensile il cui importo è definito sulla base della misura giornaliera del compenso di alta valenza operativa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

3. In considerazione delle particolari esigenze d'impiego, agli equipaggi di volo del Corpo forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, è riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a € 600 mensili. Il medesimo personale è, altresì, autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10,

13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-*ter*, 12, 17, 20 e 29;

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14;

art. 746 codice della navigazione;

decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 225, art. 8;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;

legge 31 marzo 1998, n. 61, art. 23-*quinquies*.

Art. 5.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte dal Dipartimento della protezione civile, quest'ultimo rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non potranno essere posti a carico del bilancio del Dipartimento medesimo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09711

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2002.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3232).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale viene prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo);

Vista l'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre 1999, n. 3012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;

Considerato che l'avanzamento delle attività di risanamento ambientale è giunto alla fase esecutiva degli interventi di messa in sicurezza sulle aree private ed è prossima la definizione dell'accertamento dello stato dell'inquinamento, e che devono quindi essere avviate tutte le iniziative atte ad individuare gli interventi di bonifica delle aree pubbliche e private;

Considerato, altresì, che tali attività debbono essere compiute contestualmente a quelle di controllo e di monitoraggio delle operazioni in corso di svolgimento nelle parti di competenza dei privati;

Ritenuto necessario, per un corretto e più celere adempimento dei compiti attribuiti al commissario delegato, potenziarne l'ufficio, snellire le modalità approvative ed esecutive delle diverse fasi procedurali, anche mediante la previsione della facoltà, da parte del Commissario delegato, di affidamento ad altri soggetti di specifiche e ben individuate attività di carattere esecutivo;

Rilevata, altresì, l'opportunità di valorizzare forme di cooperazione in merito alle attività di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal commissario delegato con quelle istituzionalmente attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché agli enti da esso vigilati, per il definitivo superamento dello stato di emergenza ed il ritorno al regime ordinario delle competenze in materia;

Vista la nota in data 27 febbraio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale si propone la modifica delle ordinanze summenzionate;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato, per il compimento di determinate attività di carattere esecutivo, può nominare un soggetto attuatore, il quale opererà sulla base della programmazione stabilita e delle direttive impartite dal commissario delegato.

2. Al comma 1 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, dopo le parole «al commissario delegato» sono aggiunte le seguenti: «ed al soggetto attuatore».

Art. 2.

1. Oltre alle unità di personale indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unità di personale, da individuare tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, e di un ulteriore esperto, ai quali spetterà un compenso pari a quello previsto, rispettivamente, per il personale comandato e per gli esperti.

2. Il secondo periodo del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, è soppresso e sostituito dal seguente: «A tale personale viene riconosciuta un'indennità integrativa pari a 70 ore di lavoro straordinario, fatte salve le indennità e le spese per le missioni svolte».

3. Il terzo periodo, del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, è soppresso e sostituito dai seguenti periodi: «Per il conferimento degli incarichi relativi a direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore, il commissario delegato, laddove tali figure professionali non siano presenti ovvero non siano disponibili tra il personale dell'ufficio o tra gli esperti di cui al successivo comma 3, è autorizzato a rivolgersi ad altro personale, anche non appartenente alla pubblica amministrazione, purché idoneo all'assolvimento ditali compiti. Il compenso spettante per tali incarichi è determinato ai sensi della normativa di settore, con l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe professionali. Lo svolgimento dei suddetti incarichi non è, comunque, cumulabile con l'incarico di esperto di cui al successivo comma o di membro della commissione, di cui al successivo comma 1, dell'art. 5».

Art. 3.

1. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, è soppresso e sostituito dal seguente: «4. Il piano della caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza ed il progetto di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dei relativi provvedimenti attuativi e sono approvati dal commissario delegato, d'intesa con le regioni Liguria e Piemonte».

2. La commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5, comma 1 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, è soppressa.

3. Il comma 1, dell'art. 5, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, è soppresso e sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed un esperto nominato rispettivamente dalla regione Liguria e dalla regione Piemonte. La commissione coadiuva il commissario delegato ed il soggetto attuatore, al fine di fornire agli stessi il necessario supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza».

Art. 4.

1. Il primo punto del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, è soppresso e sostituito dal seguente: «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 1, della presente ordinanza».

2. Al comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, viene aggiunto il seguente punto: «decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, nonché gli allegati tecnici».

3. Il commissario delegato, per il superamento dello stato di emergenza, provvede, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e/o con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, a definire le modalità di cooperazione riguardo alle attività di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal medesimo commissario in materia di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale e quelle di rispettiva competenza del Ministero e dell'ANPA.

Art. 5.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09710

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Cherchova Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cherchova Svetlana, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in endocrinologia conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Valutato che la richiedente ha svolto attività professionale in maniera continuativa ed esclusiva nel settore specifico ed ha superato, con esame, le verifiche periodiche previste dalla legislazione russa;

Ritenuto, quindi, che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente nella Federazione Russa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista in «endocrinologia», rilasciato in data 30 agosto 1978 dall'Istituto statale per l'aggiornamento dei medici «S. M. Kirov» di Leningrado alla sig.ra Cherchova Svetlana, nata a Kostjukovici (regione di Moghiljov, Bielorussia) il 15 agosto 1945, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decretoi legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A09488

DECRETO 1° luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cherchova Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cherchova Svetlana, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art, 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico», rilasciato in data 26 giugno 1969 dal Primo istituto medico I.P. Pavlov della città di Leningrado (ora San Pietroburgo) alla sig.ra Cherchova Svetlana, nata a Kostjukovici (regione di Moghiljov, Bielorussia) il 15 agosto 1945, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

La dott.ssa Cherchova Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A09489

DECRETO 1° luglio 2002.

Riconoscimento al sig. Fenyvesi Andras di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la il sig. Fenyvesi Andras, cittadino ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo doctor medicinae universae conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor medicinae universae», rilasciato in data 12 settembre 1982 dall'Università di medicina «Semmelweis» della città di Budapest al sig. Fenyvesi Andras, cittadino ungherese, nato a Budapest (Ungheria) il 26 gennaio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Fenyvesi Andras è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A09490

DECRETO 1° luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kardos Krisztina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kardos Krisztina, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo doctor medicinae universae conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art, 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor medicinae universae», rilasciato in data 15 settembre 1984 dall'Università di medicina «Semmelweis» della città di Budapest alla sig.ra Kardos Krisztina, cittadina ungherese nata a Gyor (Ungheria) il 18 dicembre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Kardos Krisztina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A09491

DECRETO 1° luglio 2002.

Riconoscimento al sig. Hesham Arafat Abdelaziz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Hesham Arafat Abdelaziz, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo bachelor in medicina e chirurgia conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Attesa la valutazione effettuata dalla Conferenza dei servizi in ordine alle carenze di formazione, colmate dall'interessato attraverso il superamento di esami, prescritti nell'ambito della parallela procedura di riconoscimento del titolo accademico, presso l'Università;

Ritenuto, quindi, che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «bachelor in medicina e chirurgia», conseguito in data dicembre 1989, presso l'Università Ain Shams - facoltà di medicina (Il Cairo) dal sig. Hesham Arafat Abdelaziz, cittadino egiziano, nato ad Elkalioubia (Egitto) il 20 gennaio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Hesham Arafat Abdelaziz, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A09492

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2002.

Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL COMSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CE n. 1622 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga fino alla data del 30 giugno 2002 delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che i laboratori sopra indicati hanno dimostrato di avere in corso di svolgimento le istruttorie di accreditamento presso un organismo conforme alla norma EN 45003, recante le prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento del sistema di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura, ma non hanno ancora conseguito il richiesto accreditamento per le analisi rivestenti valore ufficiale nel settore vitivinicolo;

Considerato che la presenza di un solo organismo accreditante sul territorio nazionale, operante in regime di mutuo riconoscimento in ambito European for Accreditation, comporta a fronte di un numero di domande pervenute superiore alla media degli anni precedenti, un necessario adeguamento delle strutture operative dell'ente accreditante ed un rallentamento dei tempi di svolgimento delle attività istruttorie;

Considerato che lo stato delle istruttorie relative ai laboratori richiedenti non è lo stesso per tutti e che costituirebbe disparità di trattamento tra gli stessi, utilizzare quale parametro fondante il diritto alla concessione della proroga del termine, fissato al 30 giugno 2002, un elemento diverso dal certificato di accreditamento;

Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 giugno 2002, recante sospensione della revoca delle autorizzazioni concesse ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette disposta con decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo di proroga;

Considerato che la proroga concessa ai sensi del citato decreto 29 aprile 2002, avente effetto fino al 2 set-

tembre 2002, trova fondamento nelle motivazioni fornite dall'Agenzia delle dogane a sostegno della richiesta di proroga avanzata dalla stessa e nelle obiettive ragioni di consentire le prosecuzione, pur se temporanea, delle attività dei laboratori in corso di accreditamento;

Considerato che le condizioni oggettive e le motivazioni fondanti le richieste di differimento del termine di efficacia dei provvedimenti di proroga delle autorizzazioni, per tutti i laboratori interessati dalle procedure di accreditamento, sono identiche a quelle fondanti il provvedimento di accoglimento citato recante la data del 29 aprile 2002 e che conseguentemente anche i laboratori, beneficiari del regime di proroga scadente il 30 giugno 2002, sono da considerarsi tutti destinatari di un analogo provvedimento di proroga.

Ritenuto che la concessione della proroga debba essere condizionata all'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il relativo termine fissato dal presente decreto, le analisi e i relativi metodi di prova per i quali intendono avvalersi della predetta proroga;

Ritenuto ragionevole il mantenimento degli effetti dei provvedimenti autorizzatori concernente i predetti laboratori, per un ulteriore periodo fino al termine ultimo del 31 ottobre 2002;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento amministrativo nei sensi sopra espressi al fine di consentire la prosecuzione, pur se temporanea, delle attività dei predetti laboratori in corso di accreditamento, delle attività concernenti le analisi aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 2002, indicato nell'art. 1 del decreto 15 ottobre 2001 recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo è prorogato al 31 ottobre 2002.

Art. 2.

1. Hanno diritto ad avvalersi della proroga di cui all'art. 1 limitatamente nell'ambito territoriale per le quali erano stati autorizzati e per le prove di cui al successivo punto *b)*, i laboratori indicati nel citato decreto 15 ottobre 2001, nonché quelli riportati nel decreto 29 aprile 2002, non ancora accreditati alla data del presente decreto, a condizione che:

a) dimostrano di aver in corso la procedura tecnica di accreditamento presso un organismo accreditante conforme alla norma EN 45003 e godente del mutuo riconoscimento in ambito EA - European for Accreditation;

b) comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le effettive analisi e i corrispondenti metodi di prova per i quali è stato richiesto l'accreditamento.

2. Il mancato, parziale, o tardivo adempimento delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta l'esclusione dal beneficio della proroga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09487

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09457

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09458

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 22 aprile 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09459

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Umbria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1998, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09493

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60901;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 28 marzo 1998, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09494

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09495

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 19 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60897;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata con il regolamento della Com-

missione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09496

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 luglio 2002.

Legge n. 46/1982 e legge n. 346/1988. Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 24.228.877,65.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 luglio 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Acquisito, con particolare riferimento al progetto n. 1961 presentato dalla ITR S.p.a., l'esito delle verifiche ivi richieste;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare protocollo n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Ditta: ASSING S.P.A.
MONTEROTONDO - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2031

Titolo del progetto: THOR - Total HOuses waste Recycling- Impianto per il trattamento a freddo di rifiuti solidi urbani e per il loro recupero come combustibili solidi.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/06/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 11/06/00

Costo ammesso Euro = 3.637.405,94= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.202.172,22=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.435.233,72=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.202.172,22	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.435.233,72	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.636.832,67=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.600.458,61=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CASELLA MACCHINE AGRICOLE SRL
Carpaneto Piacentino - PC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 23207

Titolo del progetto: Progetto finalizzato allo studio di modelli interpretativi e relativi algoritmi per la realizzazione di mappe georeferenziate ad uso di sistemi di irrigazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/00

Costo ammesso Euro = 814.456,66= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 407.228,33=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 407.228,33=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	407.228,33	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	407.228,33	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =366.505,50=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =346.144,08=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CEFLA - SOC. COOP. A.R.L.
IMOLA - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5979

Titolo del progetto: Ricerca di un nuovo processo per l'essiccazione di film di vernice a base acquosa applicata su manufatti di legno.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/10/00

Costo ammesso Euro = 1.267.385,23= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 475.656,80=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 791.728,43=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	475.656,80	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	791.728,43	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =887.169,66=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =197.712,10=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CHELAB S.R.L.
Resana - TV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9379

Titolo del progetto: Messa a punto di metodi di analisi per il controllo delle origini (rintracciabilità) e delle tipicità negli oli di oliva extravergini

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 15/12/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/12/99

Costo ammesso Euro = 1.806.049,78= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.806.049,78=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.806.049,78	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =812.722,40=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =903.024,89=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: I.M.T. Industria Meccanica Trivelle S.p.A.
Osimo - AN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 23182

Titolo del progetto: Sviluppo di una nuova tecnologia dell'esecuzione del palo trivellato mediante l'utilizzo di un canestro trasportatore.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/07/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/00

Costo ammesso Euro = 1.642.332,94= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.642.332,94=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.642.332,94	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =985.399,76=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =328.466,59=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INALCA S.P.A.
CASTELVETRO di MODENA - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3025

Titolo del progetto: Innovativo sistema di compostaggio delle biomasse organiche residuate dalla macellazione dei bovini, per eliminare le dannose emissioni maleodoranti in atmosfera.

Durata e data inizio progetto: Mesi 25 dal 27/06/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 27/06/00

Costo ammesso Euro = 1.249.825,70= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 661.064,83=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 588.760,86=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	661.064,83	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	588.760,86	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =687.404,13=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =411.192,65=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ITR SPA
Veniano - CO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1960

Titolo del progetto: Studio, ricerca e attività di sviluppo precompetitivo relativi a tubi di tipo multistrato di convogliamento idrocarburi per applicazioni petrolifere in mare e in banchina ad elevata sicurezza antinquinamento

Durata e data inizio progetto: Mesi 27 dal 15/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 08/02/01

Costo ammesso Euro = 1.912.956,35= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 945.116,13=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 967.840,23=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	945.116,13	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	967.840,23	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.339.069,45=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =332.854,41=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MBF SPA
Veronella - VR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7832

Titolo del progetto: Studio, realizzazione prototipale, sperimentazione di una nuova linea ad elevata flessibilità per l'imbottigliamento di vini e liquori

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 08/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/11/00

Costo ammesso Euro = 987.465,59= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 325.884,30=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 661.581,29=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	325.884,30	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	661.581,29	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =592.479,35=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =245.878,93=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NOVUSPHARMA S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 23126

Titolo del progetto: Nuovi composti per il trattamento dei tumori del tratto gastrointestinale.

Durata e data inizio progetto: Mesi 72 dal 02/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/00

Costo ammesso Euro = 5.087.100,46= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 5.087.100,46=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.622.289,25	0,00	464.811,21	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.289.195,21=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =2.543.550,23=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4, 5 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: POLIFARMA S.P.A.
ROMA - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7188

Titolo del progetto: Nuovi agenti tumorali per il trattamento del melanoma, caratterizzati da inibizione di due classi di metalloproteinasi zinco-dipendenti.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 2.543.550,23= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.543.550,23= (di cui extra U.E. 123.949,66)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.009.017,34	0,00	410.583,23	123.949,66
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.144.597,60=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.271.775,11=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: RDB SPA
Pontenure - PC (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7825

Titolo del progetto: Acquisizione di nuove conoscenze per la messa a punto di un prodotto isolante a morfologia variabile per edilizia, totalmente innovativo, chiamato laterizio cellulare.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 27/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/11/00

Costo ammesso Euro = 4.931.130,48= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.451.243,89=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.479.886,59=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.128.974,78	322.269,11	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.254.850,83	1.225.035,76	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.642.066,45=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.602.617,41=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: TCS Molding Systems S.p.A.
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4985

Titolo del progetto: Produzione in grande serie di articoli pressofusi in alluminio caratterizzati da elevata qualità e ottenuti su impianti automatici semplificati, utilizzando stampi a singola impronta, portati da tavole rotanti.

Durata e data inizio progetto: Mesi 32 dal 01/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 05/09/00

Costo ammesso Euro = 805.135,65= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 298.212,54=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 506.923,10=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	298.212,54	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	506.923,10	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =563.594,95=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =124.796,03=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TELECOM ITALIA LAB SPA
TORINO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5228

Titolo del progetto: Tecnici Sistemisti in telecomunicazioni

Durata e data inizio progetto: Mesi 40 dal 18/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 13/09/00

Costo ammesso Euro = 1.844.267,59= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
	0,00	0,00	1.844.267,59	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.475.414,07=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: VLM S.P.A.
BUCCINASCO - **MI** (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6344

Titolo del progetto: Nuovo alimentatore flessibile, completamente elettronico e autoadattabile, ad elevato rendimento per accensione e gestione di lampade a scarica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 23/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/10/00

Costo ammesso Euro = 1.061.318,93= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 590.826,69=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 470.492,24=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	590.826,69	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	470.492,24	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =583.725,41=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =353.419,20=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 602.877,25 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 23.626.000,40 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A09591

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società impianti manutenzione e territorio cooperativa a r.l.», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione e di rappresentanza in data 26 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rapprentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società impianti manutenzione e territorio cooperativa a r.l.», con sede in Viterbo (codice fiscale n. 00337980569), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Alberto Pangrazi, nato a Nerola (Roma) l'8 giugno 1947 domiciliato in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09602

DECRETO 12 luglio 2002.

Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.E.A.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto in data 19 giugno 2002, con il quale il tribunale di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della I.T.E.A. S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.E.A. è nominato commissario il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi), l'11 febbraio 1948.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Piacenza;

alla camera di commercio di Piacenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A09709

DECRETO 17 luglio 2002.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per i bandi del 2002 dei settori turismo e commercio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio» e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande, nonché la facoltà, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, di assegnare le disponibilità medesime attraverso un unico bando;

Considerato che non è ancora stata completata la procedura di approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome, di cui al punto 5 del richiamato testo unico delle direttive, in merito alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale per entrambi i detti settori di attività, nonché, per il solo «settore turismo», delle ulteriori attività ammissibili validi per i bandi del 2002;

Considerato che l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso le agevolazioni del «settore commercio» della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento e che, ai sensi del

comma 78 del medesimo articolo, occorre determinare le relative modalità di attuazione con specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive;

Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine iniziale di presentazione delle domande del bando del «settore commercio» per i soli programmi ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione, rinviando la fissazione di quello per i programmi ammissibili ai sensi del richiamato art. 52 della legge n. 448/2001 alla definizione delle suddette relative direttive;

Ritenuto altresì, per entrambi i bandi dei suddetti settori, di dovere rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del «settore turismo» e del «settore commercio» è fissato dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine iniziale di cui al comma 1 relativo al «settore commercio» ha efficacia con riferimento ai soli soggetti ed alle sole tipologie di cui, rispettivamente, ai punti 2.1 e 3.1 della circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001. Per quanto concerne i soggetti e le tipologie individuati dall'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, una volta che siano definite le direttive di cui al comma 78 dello stesso art. 52, si provvederà, con successivo decreto, ove possibile nell'ambito del medesimo bando di cui al comma 1, alla fissazione di un eventuale differente termine iniziale di presentazione delle domande.

3. Con successivi decreti si provvederà altresì alla fissazione del termine finale relativo a ciascuno dei bandi di cui ai commi 1 in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di approvazione delle relative proposte regionali di cui al punto 5 del testo unico delle direttive approvate con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, proposte concernenti, tra l'altro, l'individuazione delle «ulteriori attività ammissibili» per il «settore turismo».

4. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato, per il «settore turismo», in allegato alla circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il «settore commercio», in allegato alla circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, denominato «Versione 11.00» e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it

5. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, il cui elenco è allegato alla circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A09595

DECRETO 17 luglio 2002.

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative ai bandi dell'anno 2002 per i settori industria, turismo e commercio e piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie disponibili per i medesimi bandi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorità con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonché,

limitatamente al settore «turismo», proposte relative ad ulteriori attività ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori «industria» e «turismo» la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento («grandi progetti»), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle attività produttive, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le agevolazioni del «settore commercio» della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalità di attuazione saranno definite con specifiche direttive emanate dal Ministro delle attività produttive;

Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, fissare un termine entro il quale le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte valide per le domande dei bandi del 2002 dei settori «industria», «turismo» e «commercio» — con esclusione, per quest'ultimo, di quelle relative ai programmi ammissibili ai sensi del richiamato art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, per le quali si provvederà alla fissazione di un separato termine — fornendo, al contempo, in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle rispettive risorse;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, alla tabella D, assegna 1.839,498 milioni di euro di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 per il triennio 2002-2004;

Visto il programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, che, nell'ambito della misura 2 «Pacchetto integrato di agevolazioni», prevede la modalità operativa cosiddetta «PIA Formazione»;

Considerato che con decreto in pari data, per i programmi di investimento realizzati nei territori dell'obiettivo 1 agevolabili ai sensi della legge n. 488/1992 con il bando del settore «industria» del 2002, con esclusione dei «grandi progetti», sono stati assegnati al «PIA Formazione» 225,1 milioni di euro a valere sulle risorse cofinanziate FESR della misura 2 del suddetto programma operativo nazionale;

Ritenuto opportuno procedere al riparto in via programmatica delle dette risorse nazionali tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» tenendo conto del rapporto tra il fabbisogno delle domande inserite nelle graduatorie formate nel 2001 di ciascuno dei tre settori rispetto al fabbisogno complessivo, destinando il 77% delle risorse al «settore industria», il 20% al «settore turismo» ed il restante 3% al «settore commercio»;

Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio, alla copertura delle richiamate graduatorie dei «grandi progetti», il 14% delle risorse disponibili per il settore «industria» e l'8% delle risorse disponibili per il settore «turismo»;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 14 febbraio 2002 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 17 aprile 2000 ha fornito alle regioni e province autonome le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali relative ai bandi del 2000 e che le stesse sono valide anche per i bandi del 2002;

Vista la nota del 22 maggio 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato alle regioni ed alle province autonome l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per i bandi del 2002 della legge n. 488/1992, anticipando alle stesse i criteri di riparto delle risorse medesime tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» nonché tra le regioni e le province autonome;

Decreta

Articolo unico

1. In relazione ai bandi del 2002 dei settori «industria», «turismo» e «commercio» in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, è fissato al 6 settembre il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, nonché, per il solo settore «turismo», le ulteriori attività ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000.

2. Le proposte di cui al comma 1 relative al «settore commercio» sono limitate ai programmi di investimento ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione della legge n. 488/1992; con successivo decreto, con riferimento, ove compatibile, al medesimo bando del 2002, sarà fissato il termine per le proposte concernenti i programmi ammissibili ai sensi dell'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, una volta che saranno emanate le direttive che definiranno le relative modalità di attuazione.

3. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate negli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO «INDUSTRIA» DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE N. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio» 1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14 febbraio 2002).

2. Risorse nazionali assegnate al settore «industria» (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001: 77%): 1.416,413, così suddivise:

a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 1.203,951;

b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 212,462.

3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»:

a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 168,553 (14% delle risorse disponibili);

b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 29,745 (14% delle risorse disponibili).

4. Ulteriori risorse assegnate al settore «industria»:

a) 225,100 di risorse cofinanziate FESR del PIA Formazione destinate agli investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992 del settore «industria» delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise ed esclusi i cosiddetti «grandi progetti»)

b) 40,000 di risorse cofinanziate FSE del PIA Formazione destinate ai programmi di formazione correlati agli investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992 del settore «industria» delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise ed esclusi i cosiddetti «grandi progetti»).

Regione	Risorse				
	Nazionali		Cofinanziate (PIA Formazione)		
	%	risorse	%	FESR	FSE
Campania	23,92	247,667	25,69	57,834	10,276
Puglia	16,40	169,805	17,62	39,652	7,048
Basilicata	4,45	46,075	4,78	10,759	1,912
Calabria	12,33	117,336 (*)	13,24	29,812	5,296
Sicilia	24,00	248,496	25,78	58,028	10,312
Sardegna	12,00	124,248	12,89	29,014	5,156
Abruzzo	4,31	44,626	0,0	0,000	0,000
Molise	2,59	26,817	0,0	0,000	0,000
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**1.035,398 (*)**	**100,0**	**225,100**	**40,000**
Piemonte	18,57	33,931			
Valle d'Aosta	0,63	1,151			
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	1,992			
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,987			
Friuli Venezia Giulia	3,07	5,609			
Veneto	10,18	18,601			
Liguria	8,96	16,371			
Lombardia	10,53	19,240			
Toscana	14,45	26,403			
Emilia Romagna	3,24	5,920			
Marche	4,45	8,131			
Umbria	5,63	10,287			
Lazio	18,66	34,095			
Totale altre aree depresse	**100,0**	**182,717**			

Graduatoria "grandi progetti" obiettivo 1	**168,553**
Graduatoria "grandi progetti" restanti aree depresse	**29,745**

(*) al netto di 10,329 Meuro, destinati al patto territoriale di Vibo Valentia (delibera CIPE del 21.12.2001)

ALLEGATO 2

PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO TURISMO DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE N. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE del 14 febbraio 2002)

2. Risorse assegnate al settore «turismo» (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001, 9º bando: 20%): 367,900, così suddivise:

a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 312,715;

b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 55,185.

3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»:

a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 25,017 (8% delle risorse disponibili);

b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 4,415 (8% delle risorse disponibili).

Regione	**%**	**risorse**
Campania	23,92	68,817
Puglia	16,40	47,182
Basilicata	4,45	12,803
Calabria	12,33	35,473
Sicilia	24,00	69,047
Sardegna	12,00	34,524
Abruzzo	4,31	12,400
Molise	2,59	7,451
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**287,697**
Piemonte	18,57	9,428
Valle d'Aosta	0,63	0,320
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,553
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,274
Friuli Venezia Giulia	3,07	1,559
Veneto	10,18	5,168
Liguria	8,96	4,549
Lombardia	10,53	5,346
Toscana	14,45	7,336
Emilia Romagna	3,24	1,645
Marche	4,45	2,259
Umbria	5,63	2,858
Lazio	18,66	9,474
Totale altre aree depresse	**100,00**	**50,770**

Graduatoria "grandi progetti" obiettivo 1	**25,017**
Graduatoria "grandi progetti" restanti aree depresse	**4,415**

ALLEGATO 3

PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO COMMERCIO DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE N. 488/1992 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14 febbraio 2002).

2. Risorse assegnate al settore «commercio» (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001, 10° bando: 3%): 55,185, cosi suddivise:

a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 46,907

b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 8,278

Regione	%	Risorse
Campania	23,92	11,220
Puglia	16,40	7,693
Basilicata	4,45	2,087
Calabria	12,33	5,784
Sicilia	24,00	11,258
Sardegna	12,00	5,629
Abruzzo	4,31	2,022
Molise	2,59	1,215
Totale aree obiettivo 1	**100,0**	**46,907**
Piemonte	18,57	1,537
Valle d'Aosta	0,63	0,052
Provincia autonoma di Bolzano	1,09	0,090
Provincia autonoma di Trento	0,54	0,045
Friuli Venezia Giulia	3,07	0,254
Veneto	10,18	0,843
Liguria	8,96	0,742
Lombardia	10,53	0,872
Toscana	14,45	1,196
Emilia Romagna	3,24	0,268
Marche	4,45	0,368
Umbria	5,63	0,466
Lazio	18,66	1,545
Totale altre aree depresse	**100,00**	**8,278**

02A09596

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 luglio 2002.

Semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visti gli articoli 75, 76, 106 e 114 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, 8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente delle direttive 92/61/CEE, 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote;

Considerata la necessità di attuare una semplificazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio della carta di circolazione per i veicoli dotati di omologazione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto riguardano le procedure di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli, rilasciate da uno degli Stati membri della Unione europea e constano delle fasi procedurali di elaborazione e registrazione dei dati tecnici significativi delle suddette omologazioni, ai fini del rilascio della carta di circolazione dei veicoli stessi.

Art. 2.

Definizioni delle fasi procedurali

1. Ai fini del presente decreto e con riferimento alle fasi procedurali di cui all'art. 1 si definisce con:

a) elaborazione: la fase nella quale, sulla base del contenuto del fascicolo di omologazione comunitaria di un tipo di veicolo:

si individua la lista dei componenti la famiglia di veicoli correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, in relazione alla combinazione delle varianti e delle versioni del tipo previste dal costruttore e documentate nella stessa omologazione;

si attribuisce ad ogni singolo componente un codice di immatricolazione che lo definisce univocamente;

si redigono i relativi estratti dei dati tecnici;

b) registrazione: la fase nella quale, sulla base degli estratti dei dati tecnici di cui al precedente punto *a)*, utilizzando procedure codificate, si inseriscono i dati significativi di ogni combinazione di variante-versione del veicolo nell'archivio del sistema informativo centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED.

Art. 3.

Competenze

1. Allo svolgimento delle fasi procedurali di cui all'art. 2 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, di seguito denominato ufficio del Ministero, ovvero, a richiesta, il costruttore del veicolo o un suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero.

Art. 4.

Domande e documentazione

1. Le richieste di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli sono presentate all'ufficio del Ministero dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero.

2. La domanda in bollo, redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) scheda di omologazione comunitaria CE del tipo di veicolo;

b) 120 originali del certificato di conformità comunitario (C.O.C.) e, se ricorre, della dichiarazione per l'immatricolazione di cui all'allegato II, se non già depositati;

c) estratto dei dati tecnici di ogni singolo componente la famiglia di veicoli correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, redatto su modello riportato nell'allegato III, ovvero compilato con modalità diverse, ma preventivamente concordate, con l'ufficio del Ministero;

d) eventuale supporto informatico contenente gli stessi dati, riportati negli estratti dei dati tecnici di cui al precedente punto *c)*, ordinati secondo una prefissata procedura informatica, fornita dall'ufficio del Ministero, se allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 2 provvede lo stesso ufficio.

Art. 5.

Codici di immatricolazione

1. I codici di immatricolazione per la decodifica del numero di omologazione comunitario, consistono in serie di caratteri alfanumerici da attribuire a ciascun componente la famiglia di veicoli e sono finalizzate alla identificazione univoca di ciascuno dei componenti per consentire l'inserimento dei relativi dati tecnici nell'archivio del CED.

2. I codici di immatricolazione:

a) sono assegnati dall'ufficio del Ministero se il costruttore dei veicoli non dispone del codice internazionale di identificazione, costituito da tre caratteri;

b) possono essere attribuiti anche dal costruttore dei veicoli, se questo dispone del codice internazionale di identificazione, in conformità con la procedura descritta nell'allegato IV.

Art. 6.

Inserimento dei dati tecnici nell'archivio del CED

1. Gli estratti dei dati tecnici dei componenti la famiglia di veicoli, completati con i codici di immatricolazione e la data, costituiscono la base per l'inserimento delle informazioni richieste nell'archivio del CED.

2. Per la registrazione dei dati debbono essere utilizzate specifiche procedure di inserimento. I costruttori che svolgono direttamente le operazioni di cui all'art. 2 debbono essere collegati funzionalmente con l'archivio del CED; le modalità per l'attivazione del collegamento informatico sono fornite dallo stesso CED.

Art. 7.

Immatricolazione dei veicoli

1. L'immatricolazione dei veicoli può essere effettuata secondo una delle due seguenti procedure:

a) presentazione presso l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del certificato di conformità comunitario (C.O.C.), recante anche il codice di immatricolazione;

b) presentazione del certificato di conformità comunitario, corredato dalla dichiarazione per l'immatricolazione recante il codice di immatricolazione.

2. La dichiarazione per l'immatricolazione contiene il collegamento tra il numero di omologazione del veicolo ed il codice di immatricolazione dello stesso, nonchè il nome del costruttore, il tipo di veicolo, la variante, la versione ed il numero di telaio.

Può contenere inoltre, così come il certificato di conformità comunitario, altre informazioni, quali il codice segreto per l'immatricolazione, il numero della bolla dell'operazione doganale ed altre eventuali informazioni.

Art. 8.

Attività di verifica e controllo da parte del Ministero

1. Il controllo di regolarità della procedura di trasposizione dell'omologazione comunitaria dei veicoli, successivo alle fasi di elaborazione e di registrazione dei dati tecnici svolte dal costruttore o da

un suo accreditato rappresentante, è effettuato dall'ufficio del Ministero. Ogni onere derivante da eventuali errori che possono verificarsi in conseguenza della effettuazione delle fasi procedurali di cui all'art. 2, se effettuate dal costruttore o da un suo accreditato rappresentante, è a carico dello stesso costruttore.

2. Nel caso in cui, nel corso della fase di controllo di regolarità della procedura di trasposizione, di cui al comma precedente, si accerti che le operazioni sono state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti o che non vengono rispettate, in tutto o in parte, le istruzioni diramate dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, il costruttore incorre nella sanzione della diffida per i casi di minore gravità, della sospensione da quindici giorni a sei mesi dei collegamenti telematici con il CED per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, della revoca dei collegamenti telematici nei casi di reiterati gravi violazioni.

3. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Roma, 2 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO I

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

Il sottoscritto.......................... delegato dalla .... con sede in................................, in nome e per conto del costruttore ...., chiede la trasposizione nel sistema informativo di codesta amministrazione dell'omologazione comunitaria europea n. .... del .... ai sensi del decreto dirigenziale del .... relativo alla semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio della carta di circolazione degli stessi.

Si allega la prevista documentazione.

(*) Dichiara inoltre:

di voler svolgere direttamente e compiutamente tutte le fasi procedurali di cui all'art. 2 del sopracitato decreto;

di assumere la piena responsabilità per la effettuazione di tali fasi;

di assumere in proprio qualunque onere inerente alla riemissione delle carte di circolazione contenenti dati errati.

Data: ....

Firma: ....

(*) cancellare se non ricorre.

ALLEGATO II

INTESTAZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE

DICHIARAZIONE PER L'IMMATRICOLAZIONE

In riferimento alla direttiva .... , relativa alla omologazione comunitaria del................................... ed ai fini della immatricolazione secondo quanto previsto dall'articolo.............. del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che............... .... di seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione: ....
omologazione comunitaria .... ;
tipo .... variante........................ versione.......................
telaio.. .

Assolti gli obblighi IVA intracomunitari (solo per i veicoli importati da Paesi UE) ....
è stato importato presso la dogana di .... con bolletta e/o operazione d'importazione numero.................... (solo per veicoli importati da Paesi non UE).

Dichiarazione n. ....

Data ....

Firma: ....

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

e_3*
del GG/MM/AAAA

ALLEGATO III

ESTRATTO DATI TECNICI

CODICE OMOLOGAZIONE
CODICE COSTRUTTORE

TIPO VEICOLO
DATA OMOLOGAZIONE GG/MM/AAAA

FAB-TP
CAR(MA=CAT)

MOT
PZ-MAX(KW)
DISP. SILZ
INTAS

COMB
G/MIN
P - T
MASSA MAX ORD. MARCIA

TMP
TP-PZ
LNG MAX

N-CL
LRG MAX
MS COMPL

CLNDT
SBLZ
MS RIMLE
N-ASS

N – MAR
PNEUMATICI
FR-SERV

CAMB
FR-SOC

RAPP-TR
ANTER.
dB

SERVOST
POSTER
GR-US

V-EFF
VLD
LIM-N
LIM-DT

CAMPO DIRETTIVA/E CEE
CAT
CO_2
NOx

RIGHE DESCRITTIVE

ALLEGATO IV

CODICI DI IMMATRICOLAZIONE

I codici di immatricolazione, attribuiti per la decodifica del numero di omologazione comunitaria, si compongono dei seguenti campi:

per gli autoveicoli di categoria M1

OE _ _ _ _ _ EST _ _ _ _ _ _

per i veicoli a due o tre ruote e per i quadricicli

OA _ _ _ _ _ EST _ _ _ _ _ _

per i trattori agricoli o forestali

OX _ _ _ _ _ EST _ _ _ _ _ _

I campo (5 caratteri alfanumerici)

II campo (max 6 caratteri alfanumerici)

I campo:

a) i primi tre caratteri contengono le tre lettere che identificano il costruttore nel codice internazionale e che appaiono nel codice V.I.N. dei suoi veicoli;

b) i successivi due caratteri possono essere numerici, alfa-numerici o alfabetici (complessivamente 26 lettere) e sono attribuiti utilizzando la seguente successione di numeri e lettere:

inizialmente solo caratteri numerici da 1 a 99,

successivamente utilizzando alternativamente lettere e numeri, conformemente alle sequenze sotto riportate:

1A 1Z
.
.
.
9A 9Z
A1 .... A9
AA .... AZ
.
.
.
.
.
Z1 .... Z9
ZA .... ZZ

II campo:

a) i primi tre caratteri sono numerici, ordinati in modo sequenziale crescente (001..999);

b) i successive caratteri (max3) sono alfabetici (complessivamente 26 lettere), ordinati in modo sequenziale crescente (A .... ZZZ).

02A09570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del P.R.A. - Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1) l'accertato mancato funzionamento del P.R.A.; Ufficio provinciale di Avellino, come da nota del 20 giugno 2002, protocollo n. 34/2002 della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 14 giugno 2002 dalle ore 8 alle ore 10, a causa di una assemblea sindacale del personale, gli sportelli del suddetto ufficio sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 luglio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A09653

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002.

Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Definizioni.

1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende:

per decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983 e le sue successive modificazioni;

per Stato membro, uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Rinvii.

2.1 Le citazioni dei preesistenti uffici dell'Amministrazione finanziaria contenute nel decreto si intendono riferite alle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. Equipollenza.

3.1 Sono equipollenti:

a) alle prove e agli esami di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto, le prove e gli esami eseguiti dalle autorità competenti di uno Stato membro, finalizzate all'accertamento della conformità del modello ai requisiti fissati dal predetto decreto o ai requisiti legali prescritti nello Stato membro di provenienza, qualora questi ultimi assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli corrispondenti ai requisiti contemplati dal decreto;

b) ai provvedimenti ministeriali di approvazione di modello di misuratori fiscali di cui all'art. 3 del decreto, i certificati di approvazione di modello e i provvedimenti ad essi analoghi rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro, per misuratori conformi ai requisiti legali prescritti nello Stato membro di provenienza, qualora risulti che gli anzidetti requisiti legali assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli fissati dal decreto.;

c) ai misuratori fiscali già sottoposti, ai sensi dell'art. 7 del decreto, a controllo di conformità e muniti di bollo fiscale, i misuratori per il cui modello le autorità competenti di uno Stato membro, abbiano rilasciato un provvedimento di approvazione avente l'equipollenza contemplata alla lettera *b)* e che inoltre risultino muniti di marcatura e sigilli di protezione applicati:

dalle anzidette autorità per attestare la conformità ai requisiti legali dello Stato membro di provenienza;

dal fabbricante che operi in regime di sistema di garanzia della qualità, approvato e sorvegliato dalle precitate autorità ai fini della produzione di misuratori conformi ai corrispondenti provvedimenti di approvazione.

4. Approvazione del modello dei misuratori fiscali.

4.1 I commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello i produttori e gli importatori che garantiscano, direttamente o indirettamente, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali.

2. L'approvazione di cui al precedente art. 3 è rilasciata su apposita istanza indirizzata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni, contenente: gli elementi identificativi del produttore o, qualora il produttore non abbia sede legale nella Comunità, del suo mandatario stabilito nella Comunità, il tipo e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio fiscale, l'eventuale denominazione commerciale, la dichiarazione di disponibilità di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle prove e degli esami di cui all'art. 5 successivo, comma 3.

3. La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura, con carattere di continuità, delle parti di ricambio e l'assicurazione della conformità dell'apparecchio alle vigenti disposizioni».

5. Differimento.

5.1 Con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono fissati, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto:

a) i requisiti essenziali che i misuratori fiscali devono rispettare, anche ai fini del trasferimento elettronico dei dati fiscali elaborati e memorizzati a centri stabiliti dall'Agenzia delle entrate abrogando contemporaneamente le prescrizioni tecniche di dettaglio e stabilendo la presunzione di conformità ai requisiti anzidetti per i misuratori fiscali conformi ad apposite norme regolamentari di dettaglio non cogenti;

b) le procedure della valutazione della conformità al modello approvato e ai requisiti del decreto, alternative all'esame del modello e al controllo di conformità previsti dal decreto, adottando moduli corrispondenti a quelli comunitari dell'esame del tipo e della dichiarazione di conformità al tipo, basata sulla verifica del prodotto o sulla garanzia di qualità del processo produttivo;

c) i criteri e le modalità della verificazione periodica, da parte dei soggetti autorizzati, cui devono essere sottoposti i misuratori fiscali in servizio per accertare il mantenimento nel tempo delle originarie caratteristiche tecniche e funzionali fiscalmente rilevanti, fermi restando gli obblighi, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto come modificato dal presente provvedimento.

d) ogni altra prescrizione conseguente alla nuova disciplina introdotta con le prescrizioni di cui alle lettere precedenti, e per i successivi adeguamenti delle disposizioni sui misuratori fiscali al progresso tecnologico.

6. Abrogazione e decorrenza.

6.1 È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle di cui ai punti precedenti.

6.2 Il presente provvedimento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di legittimità, sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni, delle quali, a parere della Commissione europea, risulterebbero affette le modificande norme contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del

settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorché connessi all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'Amministrazione, «oltrepassano quanto necessario» per garantire l'efficacia dei controlli medesimi.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni relative ai misuratori fiscali:

legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A09708

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 giugno 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 giugno 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di una assemblea del personale, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel giorno 24 giugno 2002; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 19 giugno 2002, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 25 giugno 2002 con nota protocollo n. 1760/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 luglio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A09625

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'ACI di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 27 giugno 2002 per sciopero del personale indetto dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. e contestuale assenza di personale impegnato in prove concorsuali.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato, con nota n. 1594 del 27 giugno 2002, la chiusura al pubblico il giorno 27 giugno 2002 per sciopero del personale indetto dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. e contestuale assenza di personale impegnato in prove concorsuali.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 279/2002 del 27 giugno 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 10 luglio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A09638

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Roma.

Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 8 luglio 2002, prot. n. 577485, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare e mancato funzionamento di parte dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Roma - circoscrizioni di RM1 e RM2;

Accertato che tale interruzione del suddetto ufficio è da attribuirsi alle assemblee sindacali effettuate dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi della pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota datata 9 luglio 2002, prot. n. 6126;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 24 giugno 2002, irregolare funzionamento per sospensione del servizio dalle ore 10 antimeridiane delle attività connesse ai servizi della pubblicità immobiliare;

per i giorni del 25 e del 26 giugno 2002, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi della pubblicità immobiliare;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A09598

DETERMINAZIONE 11 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal

comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 28 giugno 2002, prot. n. 75954/02, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 3 luglio 2002, prot. n. 718/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 28 giugno 2002 - Regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 luglio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A09624

DETERMINAZIONE 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 9 luglio 2002, prot. n. 168164/02, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 12 luglio 2002, prot. n. 560/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 28 giugno 2002 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A09601

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 18 luglio 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 32843 del 27 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all' Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 23 novembre 2001, in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 3004986 del 22 novembre 2001 e con nota n. 3005005 del 26 novembre 2001;

Visto il decreto n. 7974 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002 con il quale sono state sono state apportate integrazioni agli allegati *A* e *B* del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Vista la nota n. 3003089 del 3 luglio 2002 con la quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Vicenza — via Masini/via Mameli, 1 — di cui alla pag. 40 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, fermi restando gli altri dati catastali sono identificate dal foglio H/10 anziché 10.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A09587

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 11 luglio 2002.

Accordo integrativo tra il Governo e le regioni ai fini dell'attuazione dell'art. 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - servizio idrografico e mareografico (SIM).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;

Visto l'accordo (rep. n. 1263) sancito nella seduta del 24 maggio 2001 da questa Conferenza;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata (rep. n. 551/CU) nella seduta del 4 aprile 2002 sullo schema di DPCM, recante il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, in attuazione dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la nota del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali prot. DSTN/16/C.D. del 6 giugno 2002, con la quale si chiede la proroga al 1° ottobre 2002 per l'assegnazione del personale;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico Stato-regioni del 9 luglio 2002, presso l'ufficio del commissa-

rio straordinario del Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali interessate, nelle more del perfezionamento del citato D.P.C.M., hanno convenuto sulla predetta richiesta avanzata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

Considerato che anche le risorse finanziarie devono essere trasferite alla stessa data;

Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra Governo e regioni, nei seguenti termini:

1. Il termine per il trasferimento di personale di cui all'art. 2, comma 5 dello schema di D.P.C.M. per il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, previsto al 1° luglio 2002, viene concordemente stabilito al 1° ottobre 2002.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 dello stesso schema di D.P.C.M., sono, conseguentemente, trasferite alla stessa data per un importo pari ai tre dodicesimi dei rispettivi stanziamenti di spesa.

3. Tali modifiche verranno recepite nel testo definitivo del D.P.C.M. recante il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, attuativo dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Roma, 11 luglio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

02A09588

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. **230319**.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la misura di «arresto definitivo».

Alle associazioni di categoria
Alle organizzazione sindacali
Alle Capitanerie di porto
Alle regioni
e, per conoscenza:
Al Comando generale delle Capitanerie di porto

Con il reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sono state emanate le disposizioni generali sui Fondi strutturali e in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Con il successivo reg. (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 sono state definite le relative modalità attuative.

Come è noto, gli aiuti per il rinnovo della flotta e per l'ammodernamento possono essere ammessi a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi generali di stazza e potenza fissati dal Programma di orientamento pluriennale (POP).

A seguito dell'integrale utilizzazione dei fondi resi disponibili per gli anni 2000-2001, con circolare n. 18094 del 2 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, è stata disposta a far data dal 4 luglio 2001 la sospensione della presentazione delle domande di arresto definitivo.

Alla luce della ulteriore disponibilità dei fondi relativi allo SFOP 2000-2006, in particolare per l'annualità 2003, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, approvato in data 3 luglio 2002, si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di arresto definitivo, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, tenendo conto delle modalità di seguito indicate:

1) verrà data priorità, nell'ordine di seguito indicato, ai segmenti della flotta per i quali non sono rispettati gli obiettivi annuali del Programma di orientamento pluriennale (POP IV):

I. 4 H A Mediterranea - Spadare;

II. 4 H 1 Costiera - Piccola pesca costiera;

III. 4 H 2 Costiera - Strascico;

IV. 4 H 7 Mediterranea - Strascico e volante;

V. 4 H 6 Costiera - Polivalenti;

VI. 4 H 5 Costiera - Draga idraulica;

VII. Iniziative che prevedono la demolizione di natanti di età maggiore di venti anni.

Per quanto riguarda i natanti rientranti nel F.O., tenuto conto dell'attuale stato di crisi del settore, è assicurata priorità alle domande presentate nonché a quelle giacenti presso l'amministrazione aventi ad oggetto unità rientranti nella piccola pesca che esercitano l'attività con il sistema a strascico entro i limiti della pesca locale.

Si pregano gli enti destinatari di dare la massima diffusione di quanto sopra presso il ceto peschereccio; in particolare, ciascuna Capitaneria di porto provvederà ad estendere il contenuto della presente nota ai dipendenti uffici marittimi.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale reggente per la pesca e l'acquacoltura
TRIPODI

02A09644

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 luglio 2002, n. **27.**

Aiuti sementi certificate - Applicazione circolare Agea n. 12/2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali comunitarie e internazionali

Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della regione Siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Alle organizzazioni professionali agricole:

Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe. Na.P.I.
Coopagrival
F.Agr.I.
ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

A tutti i produttori non aderenti alle organizzazioni professionali ed ai C.A.A.

A tutti gli operatori del settore

La circolare Mipaf n. 3, prot. n. 1636/sm del 3 giugno 2002 ha prorogato la scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione del settore sementi certificate al 30 luglio 2002.

Con circolare n. 12/02 questa amministrazione aveva impartito precise istruzioni ai moltiplicatori circa l'obbligatorietà di denunciare, nella domanda di compensazione al reddito del settore seminativi, le particelle investite a sementi certificate introducendo il codice utilizzo 57.

Visti i termini fissati dalla circolare Agea n. 12/02, già prorogati per le sole zone alluvionate dalla circolare Agea n. 17/02, questa amministrazione, in aderenza al contenuto della citata circolare n. 3, ritiene di modificare il testo della circolare 12/02 al punto 1.2.3 come di seguito riportato:

il termine del 10 giugno indicato è da intendersi 30 luglio 2002;

l'ultimo capoverso del paragrafo è sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che hanno presentato domanda iniziale, possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, ma limitatamente alle superfici investite a sementi certificate (codice 057), entro e non oltre il 30 luglio 2002».

Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici dichiarate a premio, comprese le foraggere, nella domanda precedentemente presentata.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore dell'organismo pagatore
MIGLIORINI

02A09590

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 luglio 2002

Dollaro USA	0,9821
Yen giapponese	117,42
Corona danese	7,4328
Lira Sterlina	0,62850
Corona svedese	9,2620
Franco svizzero	1,4529
Corona islandese	83,77
Corona norvegese	7,5050
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57524
Corona ceca	30,425
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,45
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5915
Lira maltese	0,4135
Zloty polacco	4,0655
Leu romeno	32227
Tallero sloveno	226,8919
Corona slovacca	44,420
Lira turca	1667000
Dollaro australiano	1,8213
Dollaro canadese	1,5527
Dollaro di Hong Kong	7,6602
Dollaro neozelandese	2,1070
Dollaro di Singapore	1,7324
Won sudcoreano	1168,70
Rand sudafricano	9,9968

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09964

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcodesil»

Estratto decreto n. 306 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALCODESIL nelle forme e confezioni: «50 mg capsule rigide» 40 capsule; «150 mg capsule rigide» 20 capsule; «300 mg capsule rigide» 20 capsule; «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule; «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2 - c.a.p. 20137 Italia, codice fiscale n. 11388870153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg capsule rigide» 40 capsule - A.I.C. n. 033565019 (in base 10) - 100BBV (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 2» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 50 mg;

eccipienti: amido 7,35 mg; magnesio stearato 0,5 mg; silice colloidale 0,65 mg;

confezione: «150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 033565021 (in base 10) - 100BBX (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 2» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;

eccipienti: amido 22 mg; magnesio stearato 1,5 mg; silice colloidale 2 mg;

confezione: «300 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 033565033 (in base 10) - 100BC9 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 2» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: amido 44 mg; magnesio sterato 3 mg; silice colloidale 4 mg;

confezione: «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 033565045 (in base 10) - 100BCP (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

classe: «A nota: 2» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 9,75 mg; carbossimetilcellulosa sodica 3,75 mg; polivinilpirrolidone 4,5 mg; sorbitolo 1,41 mg; gelatina 3 mg; metile p-idrossibenzoato 0,09 mg; talco 16,985 mg; magnesio stearato 4,5 mg; titanio diossido (E171) 0,54 mg; copolimero neutro di esteri dell'acido (met)acrilico 0,675 mg; copolimeri dell'acido metacrilico 6,81 mg; dibutilftalato 0,77 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,02 mg; polietilenglicole 6000 0,2 mg;

confezione: «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 033565058 (in base 10) - 100BD2 (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

classe: «A nota: 2» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 19,5 mg; carbossimetilcellulosa sodica 7,5 mg; polivinilpirrolidone 9 mg; sorbitolo 2,82 mg; gelatina 6 mg; metile p-idrossibenzoato 0,18 mg; talco 33,97 mg; magnesio stearato 9 mg; titanio diossido (E171) 1,08 mg; copolimero neutro di esteri dell'acido (met)acrilico 1,35 mg; copolimeri dell'acido metacrilico 13,62 mg; dibutilftalato 1,54 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,04 mg; polietilenglicole 6000 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di colesterolo; calcolosi biliare sovrasatura di colesterolo; calcolosi biliari colosterolica, con calcolosi radiotrasparenti nella colecisti e nel coledoco. Dispepsie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09565

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerinetta C.M.»

Estratto decreto n. 308 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZERINETTA C.M., nella forma e confezione: «150 mg + 1 mg supposte 10 supposte» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, località Prulli, 103/C - c.a.p. 50066, codice fiscale n. 00421210485.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg + 1 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 035303015 (in base 10) - 11PCM7 (in base 32);

forma farmaceutica: supposte;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Reggello - Firenze, località Prulli.

Composizione: una supposta contiene:

principi attivi: paracetamolo 150 mg - clorfenamina maleato 1,0 mg.

eccipienti: sodio matabisolfito 1,5 mg - esteri gliceridi di acidi grassi saturi 1085,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09569

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico»

Estratto decreto n. 314 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: ACIDO URSODESOSSICOLICO, nelle forme e confezioni: «50 mg capsule rigide» 40 capsule; «150 mg capsule rigide» 20 capsule; «300 mg capsule rigide» 20 capsule; «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule; «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera 2 - C.a.p. 20137 Italia, codice fiscale n. 11388870153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg capsule rigide» 40 capsule - A.I.C. n. 033564016/G (in base 10) - 1009CJ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A Nota: 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 50 mg;

eccipienti: amido 7,35 mg; magnesio stearato 0,5 mg; silice colloidale 0,65 mg;

confezione: «150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 033564028/G (in base 10) - 1009CW (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A Nota: 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric KM 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;

eccipienti: amido 22 mg; magnesio stearato 1,5 mg; silice colloidale 2 mg;

confezione: «300 mg capsule rigide» 20 capsule A.I.C. n. 033564030/G (in base 10) - 1009CY (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida.

classe: «A Nota: 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: amido 44 mg; magnesio stearato 3 mg; silice colloidale 4 mg;

confezione: «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 033564042/G (in base 10) 1009DB (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A Nota: 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 9,75 mg; carbossimetilcellulosa sodica 3,75 mg; polivinilpirrolidone 4,5 mg; sorbitolo 1,41 mg; gelatina 3 mg; metile p-idrossibenzoato 0,09 mg; talco 16,985 mg; magnesio stearato 4,5 mg; titanio diossido (e 171) 0,54 mg; copolimero neutro di esteri dell'acido metacrilico 0,675 mg; copolimeri dell'acido metacrilico 6,81 mg; dibutilftalato 0,77 mg; ferro ossido rosso (e 172) 0,02 mg; polietilenglicole 6000 0,2 mg;

confezione: «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 033564055/G (in base 10) - 1009DR (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

classe: «A Nota: 2» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E) (tutte).

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 19,5 mg; carbossimetilcellulosa sodica 7,5 mg; polivinilpirrolidone 9 mg; sorbitolo 2,82 mg; gelatina 6 mg; metile p-idrossibenzoato 0,18 mg; talco 33,97 mg; magnesio stearato 9 mg; titanio diossido (e 171) 1,08 mg; copolimero neutro di esteri dell'acido metacrilico 1,35 mg; copolimeri dell'acido metacrilico 13,62 mg; dibutilftalato 1,54 mg; ferro ossido rosso (e 172) 0,04 mg; polietilenglicole 6000 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di colesterolo; calcolosi biliare sovrasatura di colesterolo; calcolosi biliari colosterolica, con calcolosi radiotrasparenti nella colecisti e nel coledoco. Dispepsie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09566

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jetbes»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 272 del 7 giugno 2002

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - c.a.p. 43100 Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Medicinale: JETBES.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli accessori associati al medicinale (B3).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'inserimento, nella confezione, dell'erogatore cosiddetto «standard» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028846020 - aerosol dosato 200 erogazioni.

Inoltre per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 028846020 - «250 mcg+100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UPC/II/1211 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026032274/M - 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032286/M - 20 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 026032298/M - 50 siringa preriempite.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001-003/W015.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della metodica utilizzata per il dosaggio del 9-Ottoxinolo, con conseguente modifica della corrispondente specifica di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1212 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 026032211/M - «bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032223/M - «bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032235/M - «bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032247/M - «bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032250/M - «bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

A.I.C. n. 026032262/M - «bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della metodica utilizzata per il dosaggio del 9-Ottoxinolo, con conseguente modifica della corrispondente specifica di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09619-02A09618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G n. 316 del 4 luglio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico: ACICLOVIR, rilasciata alla società Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 7 - Cap. 20143 Italia, codice fiscale n. 11654150157, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «800 mg compresse» 25 compresse (codice A.I.C. n. 033066034/G);

viene autorizzata la confezione «800 mg compresse» 35 compresse (codice A.I.C. n. 033066073/G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 033066073/G (in base 10), 0ZK32T (in base 32);

prezzo: «A - Nota 34» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa e confezionamento); Get S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia) (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controlli prodotto finito).

Composizione: una compressa:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg; cellulosa microcristallina 86 mg; amido di mais 26 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 033066034/G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A09564

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 55 del 9 luglio 2002

Specialità medicinale: GABITRIL.

Società: Sanofi Synthelabo S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale GABITRIL 50 compresse 5 mg, A.I.C. 032951016/M, 100 compresse 5 mg, A.I.C. 032951028/M, 50 compresse 10 mg, A.I.C. 032951030/M, 100 compresse 10 mg A.I.C. 032951042/M, 50 compresse 15 mg, A.I.C. 03295 1055/M, 100 compresse 15 mg, A.I.C. 032951067/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 13 luglio 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II n. 1109 del 13 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 56 del 9 luglio 2002

Specialità medicinale: HUMULIN.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale HUMULIN «R» 1 flac. e 10 ml 100U/ML A.I.C. n. 025707011/M, «I» flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707035/M, «U» flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707163/M, «30/70» flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. n. 025707187/M, «L» flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707201/M «10/90» flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707225/M, «20/80» flacone 10 ML 100 U/ML, A.I.C. 025707249/M, «40/60» flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707264/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 25 luglio 2002, data di scadenza dei novanti giorni previsti dal provvedimento n. 42 del 9 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femseven»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 57 del 9 luglio 2002

Specialità medicinale: FEMSEVEN.

Società: Bracco S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale FEMSEVEN «50» 4 cerotti transdermici 15 cm2 (50 Mcg/Die), A.I.C. n. 029966013/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 24 luglio 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/R/4 del 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 58 del 9 luglio 2002

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Società: Therabel Pharma B.V.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale PRONTALGIN 1 flacone gocce 10 ml A.I.C. 033074016/M, 5 fiale 100 mg 2 mg, A.I.C. 033074028/M, 20 capsule 50 mg, A.I.C. 033074030/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 21 agosto 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/R/5 del 25 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09621

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerinetta».

Con il decreto n. 800.5/R.M. 45/D22 del 5 marzo 2002 è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ZERINETTA: 10 supposte pediatriche A.I.C. n. 028808 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A09568

Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area della medicina convenzionata. Rilevazione relativa all'anno 2000.

A tutti gli assessorati regionali e provinciali alla sanità

Alle organizzazioni sindacali:

F.I.M.M.G.

S.N.A.M.I.

Federazione medici

Intesa sindacale:

SUMAI - SIMET-CISL-MEDICI/COSIME

SUMAI

F.I.M.P.

F.N.A.M. - C.I.Pe

A conclusione della procedura avviata con nota del 12 febbraio 2001, prot. n. 1200/SRC/MG/SA/PLS/RS/229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001, relativa alla rilevazione della rappresentatività sindacale nelle aree della medicina generale, specialistica ambulatoriale interna e pediatria di libera scelta, si comunica che sono risultate maggiormente rappresentative per l'anno 2000, nei settori di rispettiva appartenenza, le seguenti organizzazioni sindacali:

F.I.M.M.G.; S.N.A.M.I.; FEDERAZIONE MEDICI; INTESA SINDACALE (medicina generale);

SUMAI (specialistica ambulatoriale interna);

F.I.M.P.; F.N.A.M.-C.I.Pe. (pediatria di libera scelta).

Atteso, inoltre, che è attualmente in corso di svolgimento la procedura per la raccolta ed elaborazione dei dati sulla rappresentatività sindacale, nell'area sanitaria convenzionata, per l'anno 2001, avviata con lettera circolare a firma del Sig. Ministro del 22 marzo 2002, prot. n. 1200/SRC/MG/SA/PLS/PNM/RS/277, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2002, si pregano le Amministrazioni locali in indirizzo, che non avessero ancora provveduto, a voler trasmettere allo scrivente i dati in questione con la più cortese sollecitudine.

02A09589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare personale navigante di cabina», in Roma.

Con decreto ministeriale 11 luglio 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare personale navigante di cabina» in forma abbreviata «FONDAV», con sede in Roma, via Alessandro Marchetti n. 111, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A09597

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con delibera di giunta n. 135 dell'8 luglio 2002, ha nominato il dott. Alessandro Saguatti, segratario generale dell'ente, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Tassi.

02A09599

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 96 dell'8 luglio 2002 ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della legge n. 580/1993, il dott. Nicola Bux, segretario generale, conservatore del registro delle imprese a far data dal 1° agosto 2002.

02A09600

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651177/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.